SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2002, n. **85.**

Disposizioni urgenti per il settore della pesca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche misure per il settore della pesca, relative all'adeguamento ed al rinnovo della flotta peschereccia ed alla pesca con reti derivanti, al fine di migliorare le condizioni di mercato e lo svolgimento dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per la flotta peschereccia

1. Al fine di consentire l'applicazione del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativamente al rinnovo della flotta e all'ammodernamento delle navi da pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 179/2002 del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i termini di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono ridotti a quindici giorni.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per la pesca con reti derivanti

1. È istituita nel limite di 3,5 milioni di euro per l'anno 2002 una misura di riconversione in favore dei proprietari e degli equipaggi di unità abilitate all'uso di reti da posta derivanti di cui all'articolo 11, comma 10, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995, in conseguenza delle limitazioni all'utilizzo di tale strumento da pesca disposte dal regolamento (CE) n. 894/1997 del Consiglio, del 29 aprile 1997, come modificato dal regolamento (CE) n. 1239/1998 del Consiglio, dell'8 giugno 1998.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le disposizioni di attuazione della misura di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3,5 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, quanto a 1 milione di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

4. La misura di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto delle condizioni procedurali previste al paragrafo 3 dell'articolo 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0118

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2002, n. **86.**

Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, concernenti disposizioni in materia di beni di impresa;

Visto, inoltre, il comma 12 del medesimo articolo 3 della summenzionata legge n. 448 del 2001, che stabilisce che le modalità di attuazione del predetto articolo 3 sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», ed in particolare gli articoli da 10 a 15, riguardanti la rivalutazione dei beni delle imprese;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162, recante «Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342»;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed, in particolare, l'articolo 67, comma 7, concernente le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nonché l'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)* riguardante i soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché l'articolo 105, commi 2 e 3, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 marzo 2002;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-5970/UCL, del 4 aprile 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.
Rivalutazione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 448 del 2001.

2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, concernenti, rispettivamente, i modi e i termini della rivalutazione, i beni rivalutabili, le azioni e quote, la rivalutazione per categorie omogenee, la modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili e il limite economico della rivalutazione. Il riferimento contenuto nei predetti articoli alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000.

Art. 2.

Imposta sostitutiva

1. L'imposta sostitutiva, dovuta ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 342 del 2000, deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

2. L'imposta sostitutiva indicata nel comma 1 rileva ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

Effetti fiscali

1. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle

imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

2. A decorrere dall'esercizio di cui al comma 1, le quote di ammortamento, anche finanziario, dei beni rivalutati e le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore dei beni.

3. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12 della legge n. 342 del 2000 riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime; in caso di versamento rateale dell'imposta, il credito d'imposta è attribuito in misura pari alla quota parte della rata pagata e per tali beni non sono dovute le residue rate. L'ammontare dell'imposta sostitutiva va portato ad aumento del saldo attivo risultante dalla rivalutazione nella misura corrispondente al maggior valore attribuito ai beni oggetto delle ipotesi suindicate.

4. Dalla data in cui si verificano le ipotesi indicate nel primo periodo del comma 3 i saldi attivi di rivalutazione, fino a concorrenza del maggior valore attribuito ai beni ivi considerati, non sono soggetti alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 13 della legge n. 342 del 2001 e l'ammontare dell'imposta sostitutiva riferibile a detti beni è computato in riduzione delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.
Saldo attivo di rivalutazione

1. Anche ai fini fiscali il saldo attivo risultante dalla rivalutazione è costituito dall'importo iscritto nel passivo del bilancio o rendiconto in contropartita dei maggiori valori attribuiti ai beni rivalutati e, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere imputato al capitale o accantonato in una apposita riserva ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge n. 342 del 2000.

2. Nelle ipotesi indicate nell'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, il saldo aumentato dell'imposta sostitutiva concorre a formare la base imponibile della società o dell'ente ai soli fini delle imposte sul reddito. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti indicati nell'articolo 15 di tale legge diversi da quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità. Nell'esercizio in cui si verificano le predette ipotesi, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 12 della legge n. 342 del 2000; tale ammontare va computato in riduzione delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Se le predette ipotesi si verificano in data anteriore a quella di inizio del secondo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o partecipanti, si considerano fiscalmente riconosciuti, in deroga all'articolo 3, comma 1, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

4. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 342 del 2000, le riduzioni di capitale vanno proporzionalmente imputate alle riserve di rivalutazione iscritte ai sensi del citato articolo 13, comma 1, ed a quelle iscritte in bilancio o rendiconto a norma di precedenti leggi di rivalutazione.

Art. 5.
Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio

1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000 e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, in cui il riferimento contenuto alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000. Si applicano altresì le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto, in quanto compatibili.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2002

Il Ministro: TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 24

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2002):

«1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. I soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono della facoltà prevista dal comma 1 del presente articolo, computano l'importo dell'imposta sostitutiva liquidata nell'ammontare delle imposte di cui all'art. 105, commi 2 e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, recante adempimenti per l'attribuzione del credito di imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è riportato nella nota al titolo.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Il testo vigente dell'art. 3, comma 1, legge n. 448, del 28 dicembre 2001 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002) è riportato nella nota al titolo.

— Il testo vigente degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, e 6 del decreto del Ministro delle finanze n. 162 del 13 aprile 2001 (Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342) è il seguente:

«Art. 1 *(Modi e termini della rivalutazione).* — 1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia, le società e gli enti che hanno approvato detto bilancio entro la data di pubblicazione del presente decreto possono eseguire la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio successivo.

2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le imprese individuali, le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e gli enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla pubblicazione del presente decreto. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, entro il termine indicato nel periodo precedente, eseguono la rivalutazione nel prospetto di cui al medesimo art. 15, comma 2, ultimo periodo, da bollare e vidimare entro il predetto termine e da conservare e presentare a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

Art. 2 *(Beni rivalutabili).* — 1. La rivalutazione ha per oggetto i beni di cui all'art. 10 della legge, compresi i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire nonché quelli completamente ammortizzati, posseduti alla fine dell'esercizio con riferimento al quale viene eseguita, acquisiti fino al termine dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999. Le destinazioni dei beni indicate nell'art. 10 della legge, già risultanti dal bilancio o rendiconto chiuso entro il 31 dicembre 1999, devono risultare anche dal bilancio o rendiconto in relazione al quale la rivalutazione è effettuata. Per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata dette acquisizioni

devono risultare dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Ai fini della rivalutazione, i beni completamente ammortizzati si intendono posseduti se risultanti dal bilancio o rendiconto ovvero, per i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, dal libro dei cespiti ammortizzabili ovvero, relativamente ai beni immateriali completamente ammortizzati, se gli stessi siano tuttora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

3. I beni si considerano acquisiti alla data del trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale o della consegna con clausola di riserva della proprietà. Per i beni prodotti dal soggetto, direttamente o da altri per suo conto, si ha riguardo alla data in cui sono iscritti, anche parzialmente, in contabilità.

4. Per i beni provenienti da società fuse, incorporate o scisse, si fa riferimento alla data in cui sono stati acquisiti dalle società stesse.

Art. 3 *(Azioni e quote).* — 1. Le azioni e le quote possedute dalla società, ente o impresa che esegue la rivalutazione, comprese le azioni di risparmio e le azioni privilegiate, possono essere rivalutate soltanto se emesse da società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Il rapporto di controllo o di collegamento deve sussistere ininterrottamente almeno dall'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999.

Art. 4 *(Rivalutazione per categorie omogenee).* — 1. Ai fini fiscali, la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata per ciascun bene nel relativo inventario o, per i soggetti che fruiscono di regimi di contabilità semplificata, nel prospetto di cui all'art. 15, comma 2, della legge.

2. Le azioni e le quote devono essere raggruppate in categorie omogenee per natura in conformità ai criteri di cui all'art. 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. I beni materiali ammortizzabili, diversi dai beni immobili e dai mobili iscritti in pubblici registri, devono essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

4. Per i beni immateriali la rivalutazione può essere effettuata distintamente per ciascuno di essi.

5. Gli immobili vanno considerati separatamente dai beni mobili iscritti in pubblici registri e, ai fini della classificazione in categorie omogenee, si distinguono in aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati non strumentali, nonché fabbricati strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fabbricati strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del citato testo unico. Gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo sono raggruppati in categorie omogenee secondo i criteri indicati nel precedente comma 3.

6. I beni mobili iscritti in pubblici registri si distinguono, ai fini della classificazione in categorie omogenee, in aeromobili, veicoli, navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale e navi ed imbarcazioni non iscritte in tale registro.

7. I beni a deducibilità limitata di cui agli artt. 67, comma 10-*bis* e 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea.

8. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni ad essa appartenenti.

Art. 5 *(Modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili).* — 1. Per i beni ammortizzabili materiali ed immateriali la rivalutazione, fermo restando il rispetto dei principi civilistici di redazione del bilancio, può essere eseguita, rivalutando sia i costi storici sia i fondi di ammortamento in misura tale da mantenere invariata la durata del processo di ammortamento e la misura dei coefficienti ovvero rivalutando soltanto i valori dell'attivo lordo o riducendo in tutto o in parte i fondi di ammortamento. La rivalutazione può essere eseguita anche al fine di eliminare gli effetti degli ammortamenti operati in applicazione di norme tributarie. I criteri seguiti ai sensi del precedente periodo devono essere indicati nella nota integrativa al bilancio.

Art. 6 *(Limite economico della rivalutazione).* — 1. Anche ai fini fiscali, il valore attribuito ai singoli beni in esito alla rivalutazione eseguita a norma degli articoli 10 e seguenti della legge, al netto degli ammortamenti, non può in nessun caso essere superiore al valore realizzabile nel mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al maggior valore che può essere fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa. Il valore netto del bene risultante dal bilancio nel quale la rivalutazione è eseguita, aumentato della maggiore quota di ammortamento derivante dal valore rivalutato, non può essere superiore al valore realizzabile o fondatamente attribuito.

2. Le azioni non quotate in mercati regolamentati e le partecipazioni non azionarie possono essere rivalutate nel limite del valore ad esse attribuibile in proporzione al valore effettivo del patrimonio netto della società partecipata.».

Note all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 12 della legge n. 342 del 21 novembre 2000 (Misure in materia fiscale) è il seguente:

«Art. 12 *(Imposta sostitutiva).* — 1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'articolo 11, è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni non ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.».

— Il testo vigente dell'art. 105, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), è il seguente:

«2. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera a) del comma 1 le imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo quanto previsto al numero 2) del comma 4, le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non più impugnabili ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonché le imposte applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente

comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate o applicate entro la data della deliberazione di distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi diversi da quelli indicati nel primo comma dell'art. 44, nonché delle riduzioni del capitale che si considerano distribuzione di utili ai sensi del comma 2 del medesimo art. 44.

3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alla disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare l'ammontare di cui alla lettera *a)* del comma 1 l'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo a cui gli utili si riferiscono, anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade successivamente alla data della deliberazione di distribuzione. La disposizione precedente si applica, altresì, nel caso di distribuzione delle riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'imposta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione è deliberata. Qualora, anche con il concorso dell'imposta liquidata per detti periodi, il credito d'imposta attribuito ai soci o partecipanti non trovi copertura, la società o l'ente è tenuto ad effettuare, per la differenza, il versamento di una corrispondente imposta, secondo le disposizioni dell'art. 105-*bis*.».

Note all'art. 3:

— Il testo vigente dell'art. 67, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) è il seguente:

«7. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro delle finanze, diversi criteri e modalità di deduzione. Resta ferma la deducibilità nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato.».

— Il testo vigente dell'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, della legge n. 342 del 21 novembre 2000 (Misure in materia fiscale) è il seguente:

«1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del codice civile.

3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente dell'art. 14 della legge n. 342 del 21 novembre 2000 (Misure in materia fiscale), è il seguente:

«Art. 14 *(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio).* — 1. Le disposizioni dell'art. 12 possono essere applicate per il riconoscimento ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive dei maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1 dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10.

2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui al comma 1 è accantonato in apposita riserva cui si applica la disciplina dell'articolo 13, comma 3.

3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11».

— Il testo vigente dell'art. 10 del decreto del Ministro delle finanze del 13 aprile 2001, n. 162 (Regolamento recante modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342), è il seguente:

«Art. 10 *(Riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio).* — 1. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti nel bilancio o rendiconto ai sensi dell'art. 14 della legge e l'applicazione della relativa imposta sostitutiva devono essere richiesti nella dichiarazione dei redditi dell'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999 e per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Il regime dell'art. 14 è applicabile ai beni per i quali l'art. 10 consente la rivalutazione. L'applicazione di tale regime può essere richiesta indipendentemente dalla fruizione della disciplina di rivalutazione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni, anche singolarmente considerati, di cui all'arti. 10 della legge, divergenti da quelli fiscali a qualsiasi titolo.

3. Per le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile il regime dell'art. 14 della legge si applica per il riconoscimento dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, risultanti dal bilancio o rendiconto relativo al periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione di cui al comma 1.

4. L'importo corrispondente ai maggiori valori, al netto dell'imposta sostitutiva, deve essere accantonato in una apposita riserva cui si applica la disciplina dell'art. 13, comma 3, della legge e le disposizioni di cui al precedente art. 9, comma 2. In caso di incapienza di riserve utilizzabili può essere resa disponibile una corrispondente quota del capitale sociale.».

02G0113

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 recante «Norme di attuazione, dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo»;

Vista la nota del 26 marzo 2002, con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza in materia di tutela delle acque e di bonifica dei sedimenti nella laguna di Marano-Grado interessata da un vasto fenomeno di degrado ambientale e di inquinamento delle acque;

Considerato che l'eccezionale emergenza ambientale determinatasi impedisce la piena navigabilità dei canali e comporta l'alterazione dell'ecosistema lagunare;

Considerato inoltre, che si registra una dispersione di sostanze inquinanti nei sedimenti che causano gravi difficoltà al tessuto economico e sociale della zona interessata e che pertanto è necessario fronteggiare la situazione mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari anche nelle parti della laguna non ricomprese nel sito di interesse nazionale;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 maggio 2002, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, per la durata di dodici mesi dalla data della presente dichiarazione, lo stato di emergenza nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano-Grado nell'area compresa nel perimetro individuato quale sito di interesse nazionale nonché nel perimetro del demanio lagunare trasferito alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A05451

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 maggio 2002.

Dichiarazione dello stato di emergenza nella città di Milano a seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la deliberazione della giunta della regione Lombardia del 19 aprile 2002 di richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per i danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002 che hanno leso in modo grave i piani alti dell'edificio rendendoli inagibili per un periodo di tempo ancora non definibile;

Considerato che la predetta situazione di emergenza comporta la necessità di portare a compimento interventi urgenti e straordinari correlati alla eccezionalità dell'evento del 18 aprile 2002 connessi alla realizzazione delle opere e degli interventi necessari a rendere agibile in termini di sicurezza e di funzionalità e con ogni possibile sollecitudine il Palazzo della regione, sede della giunta regionale, e relative pertinenze;

Considerato inoltre che la violenza dell'evento ha causato gravi difficoltà di carattere funzionale e operativo all'attività amministrativa della regione Lombardia e che pertanto è necessario fronteggiare la situazione mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 maggio 2002, su proposta del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella città di Milano colpita dall'eccezionale evento del 18 aprile 2002.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
SCAJOLA

02A05452

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 11 ottobre 2001.

Istituzione di un tesserino di riconoscimento per i funzionari diplomatici in servizio a Roma.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967 n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che modifica l'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967;

Considerata l'opportunità di introdurre una tessera di riconoscimento per i funzionari della carriera diplomatica in relazione alle specifiche funzioni d'istituto svolte sul territorio della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai funzionari della carriera diplomatica viene rilasciata una tessera di riconoscimento per l'esercizio delle funzioni specifiche di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

Detta tessera è rilasciata a cura del Ministero degli affari esteri esclusivamente ai predetti funzionari della carriera diplomatica in servizio a Roma.

Art. 2.

La tessera di riconoscimento di cui all'art. 1 ha le dimensioni di cm. 7 x 10 e consta di due sezioni: la prima (allegato *A* - frontespizio) riproduce la fotografia, la firma, i dati anagrafici, il grado ricoperto dal titolare della tessera, le funzioni svolte (campo opzionale), nonché la data di rilascio e di scadenza; la seconda (allegato *A* - retro) reca la dicitura «Il funzionario diplomatico titolare della presente tessera è autorizzato, nell'esercizio delle sue funzioni d'istituto quali specificate nel decreto ministeriale n. 4251/01», a richiedere in caso di necessità l'ausilio delle Autorità civili e militari» e la firma dell'autorità che rilascia il documento.

La tessera è realizzata su carta filigranata con stampa litografica a due colori (blu e celeste). In alto a sinistra del frontespizio è stampato tipograficamente il numero della tessera composto di sei cifre. In basso a sinistra del frontespizio è presente un ologramma personalizzato «MAE».

Art. 3.

La tessera diplomatica è utilizzata, ove occorra, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni d'istituto. Per funzioni d'istituto s'intendono tutte quelle attività nelle quali il funzionario diplomatico svolge in Italia compiti istituzionalmente propri del Ministero degli affari esteri quali visite di personalità straniere, conferenze o altri eventi di rilevanza internazionale.

Art. 4.

La tessera ha validità triennale. In caso di smarrimento, furto o precoce logorio viene emessa in duplicato.

Art. 5.

Il presente decreto, vistato dagli organi di controllo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2001

Il Ministro: RUGGIERO

ALLEGATO A

Frontespizio
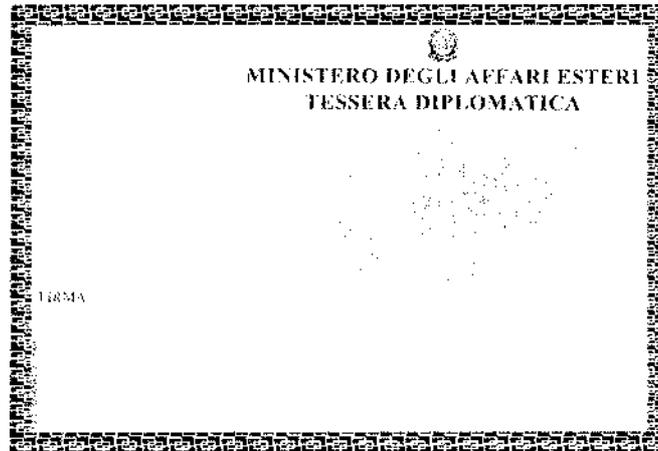
Retro
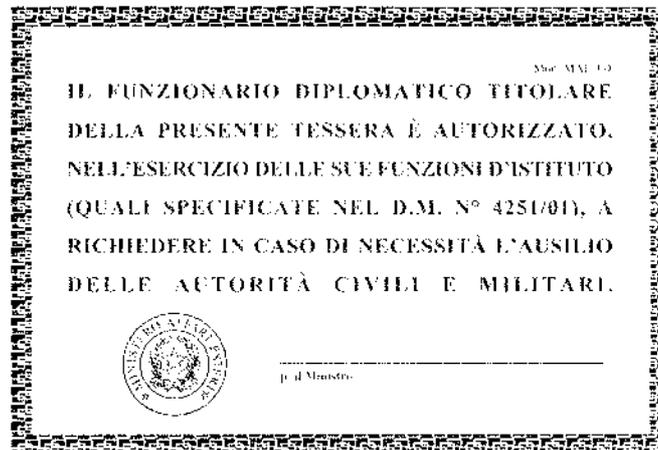
02A05320

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 maggio 2002.

Approvazione del modello di emersione del lavoro irregolare, ai sensi della legge n. 383 del 2001, come modificata dal decreto-legge n. 12 del 2002.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 3, comma 1, della stessa legge il quale prevede che, con decreto interministeriale, sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, nonché modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive e di presentazione della predetta dichiarazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, concernente la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il proprio decreto 15 novembre 2001, con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, che ha introdotto, tra l'altro, modifiche all'art. 1 della citata legge n. 383 del 2001, relativamente alla procedura per l'emersione del lavoro irregolare;

Considerato che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione 15 novembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2002, ha approvato il programma di emersione per i lavoratori subordinati, ai sensi della citata legge n. 383 del 2001;

Ritenuto che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 1 della legge n. 383 del 2001 con il citato decreto-legge n. 12 del 2002, occorre approvare un nuovo modello di dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;

Decreta:

Art. 1.

Modello di dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare

1. È approvato, con le relative istruzioni, il nuovo modello di «Dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare», da presentare entro il 30 novembre 2002 da parte dei soggetti interessati, che sostituisce quello approvato con il decreto 15 novembre 2001.

2. Il modello è composto dal frontespizio, nonché dal quadro *A*, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, dal quadro *B*, relativo al costo del lavoro emerso nel 2002 e dal quadro *C*, concernente la proposta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.

Art. 2.

Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

1. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet: www.finanze.it e www.agenziaentrate.it

2. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 può essere, altresì, prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente decreto e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto.

3. Il modello di dichiarazione di cui all'art. 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Art. 3.

Modalità di presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione di cui all'art. 1 è presentata in via telematica secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

2. La presentazione telematica della dichiarazione di cui all'art. 1 può essere effettuata direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. La presentazione telematica diretta può avvenire anche consegnando la dichiarazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, ovvero, se non istituito, ad un ufficio distrettuale delle imposte dirette, che curerà l'invio telematico.

3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione di cui all'art. 1 è effettuata secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

4. È fatto, comunque, obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, di rilasciare all'interessato la dichiarazione di cui all'art. 1 contenente l'impegno a trasmettere la stessa in via telematica, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione, che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

Art. 4.

Versamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive

1. Le imposte e le contribuzioni sostitutive di cui all'art. 1, commi 2, 2-*bis*, 3 e 4, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono versate secondo le disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2002

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare

art. 1 della legge n. 383/2001 e successive modificazioni

EURO

AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quale, ad esempio, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali).

Titolari del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Partita IVA

PERSONE FISICHE
Imprenditori individuali
Lavoratori autonomi

Data di nascita | Sesso (barrare la casella) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale | Data della variazione | Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Codice attività | Telefono

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale: Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico | C.a.p.

Codice attività | Natura giuridica | Telefono

Stato estero di residenza | Codice paese estero | Codice di identificazione fiscale estero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale | Codice carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella)

Data di nascita | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri della dichiarazione
Il sottoscritto dichiara che la propria dichiarazione è costituita dai seguenti quadri (barrare la relativa casella) A B C

Con la sottoscrizione del modello il dichiarante si impegna a rispettare il programma di emersione approvato dal CIPE il 15/11/2001

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO | IL DICHIARANTE

Firme

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare

AGENZIA DELLE ENTRATE

QUADRO A

ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Codice fiscale

Cognome Nome

Sesso (M o F) Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Prov. nasc. (sigla)

A1

COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE EMERSO PER I SEGUENTI ANNI

2002	**2001**	**2000**	**1999**
1998	**1997**	**1996**	**1995**

Si dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione.

A2

COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE EMERSO PER I SEGUENTI ANNI

2002	**2001**	**2000**	**1999**
1998	**1997**	**1996**	**1995**

Si dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione.

A3

COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE EMERSO PER I SEGUENTI ANNI

2002	**2001**	**2000**	**1999**
1998	**1997**	**1996**	**1995**

Si dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione.

Dichiarazione di emersione automatica del lavoro irregolare

AGENZIA DELLE ENTRATE

QUADRO B

COSTO DEL LAVORO EMERSO NEL 2002

B1 Numero dei lavoratori interessati

B2 Totale costo del lavoro irregolare emerso con la presente dichiarazione

QUADRO C

PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

Determinazione dell'imposta sostitutiva dovuta

C1 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2001

C2 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 2000

C3 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1999

C4 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1998

C5 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1997

C6 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1996

C7 Totale costo del lavoro irregolare utilizzato nel 1995

C8 Importo complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato (somma degli importi dei righi da C1 a C7)

C9 Imposta sostitutiva dovuta (8% dell'importo di rigo C8)

Versamento dell'imposta sostitutiva

C10 Versamento in unica soluzione (75% dell'importo di rigo C9)

OVVERO

C11 Versamento in 24 rate, ciascuna di importo pari a $\frac{1}{24}$ dell'importo di rigo C9

C12 Estremi del versamento effettuato entro i termini di presentazione della dichiarazione

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE AUTOMATICA DEL LAVORO IRREGOLARE

ART. 1 DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 383, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Premessa

La legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni (di seguito "legge"), concernente "Primi interventi per il rilancio dell'economia", agli articoli da 1 a 3 ha previsto particolari interventi finalizzati alla regolarizzazione di quei rapporti di carattere lavorativo nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolti, anche solo in parte, in violazione delle vigenti normative di carattere tributario e contributivo.

La predetta legge ha subito delle modifiche ad opera della legge 23 novembre 2001, n. 409, di conversione del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché, da ultimo, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Il presente modello, predisposto in relazione alle ultime modifiche intervenute, deve essere utilizzato a decorrere, quindi, dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 73 del 2002.

Al fine di incentivare i datori di lavoro ed i lavoratori verso un regime di piena legalità, con le predette disposizioni è stato introdotto un meccanismo impositivo particolarmente agevolato che tiene conto dell'entità del lavoro emerso nell'anno 2002.

Il regime agevolato prevede l'applicazione di un'imposizione sostitutiva sull'incremento dei redditi dichiarati per il periodo d'imposta 2002, rispetto al secondo periodo d'imposta precedente (anno 2000), e per i due periodi d'imposta successivi (anni 2003 e 2004). Inoltre viene previsto che la dichiarazione possa valere quale proposta di concordato per la definizione delle annualità pregresse. Tale forma di imposizione realizza una tassazione definitiva con la conseguenza che i redditi agevolati – così come previsto espressamente dall'articolo 3, comma 3, del TUIR, sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile del reddito complessivo del contribuente dichiarante.

Le somme versate a titolo sostitutivo di imposte e contributi non sono compensabili e non sono deducibili ai fini della determinazione di qualsiasi imposta, tassa o contributo.

In quanto compatibili, si rendono applicabili le ordinarie disposizioni previste in materia di accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni per le imposte sui redditi.

Per accedere al regime agevolativo secondo la procedura automatica di cui all'art. 1 della legge n. 383/2001, i soggetti interessati devono presentare in via telematica, entro il 30 novembre 2002, la dichiarazione redatta sul presente modello.

Si precisa che qualora il datore di lavoro intenda avvalersi del piano individuale di emersione progressiva, di cui all'art. 1-*bis* della citata legge n. 383 del 2001, dovrà, invece, presentare l'apposito modello di "Dichiarazione di emersione progressiva del lavoro irregolare", approvato con separato decreto interministeriale.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nei siti Internet *www.finanze.it* e *www.agenziaentrate.it*, dai quali può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente decreto. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Soggetti interessati alla presentazione della dichiarazione

La presente dichiarazione di emersione del lavoro irregolare (di seguito, "dichiarazione") prevista dagli artt. da 1 a 3 della legge, può essere presentata dai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo che per lo svolgimento delle proprie attività hanno impiegato lavoratori, non adempiendo, in tutto o in parte, ai relativi obblighi imposti dalla normativa fiscale e contributiva.

In particolare, possono accedere al regime agevolativo le persone fisiche e i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR titolari di reddito d'impresa, le società e gli enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, nonché, limitatamente ai lavoratori impiegati in attività che danno luogo a redditi d'impresa, gli enti non commerciali e le società di cui alle lett. c) e d), del medesimo art. 87.

Inoltre, le disposizioni agevolative si rendono applicabili , in quanto compatibili, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo e, più specificamente, ai soggetti che esercitano arti e professioni, per professione abituale, ancorché non esclusiva, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUIR, compreso l'esercizio in forma associata di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del TUIR.

Modalità e termini di presentazione della dichiarazione

La dichiarazione di emersione del lavoro irregolare deve essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 novembre 2002.

La trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il dichiarante appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (ovvero, se non istituito, di un Ufficio distrettuale delle imposte dirette), al quale si può consegnare la dichiarazione per l'invio telematico.

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra elencati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante.

L'intermediario deve, altresì, rilasciare al dichiarante l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata in via telematica.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione è effettuata secondo le apposite specifiche tecniche approvate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Compilazione della dichiarazione

Il modello si compone del frontespizio, del quadro A, relativo all'elenco dei lavoratori interessati dal programma di emersione, del quadro B, relativo al costo del lavoro emerso nel 2002, e del quadro C, concernente la richiesta di concordato tributario e previdenziale per gli anni pregressi.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

Frontespizio

Partita IVA

Nel riquadro deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito al dichiarante.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, sesso, data e luogo di nascita, residenza anagrafica e codice attività.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale. Nel riquadro codice attività va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 conformemente alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Natura giuridica

Il codice da indicare nel riquadro deve essere desunto:

- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per le compilazione del modello di dichiarazione Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Stato estero di residenza

Il riquadro deve essere compilato solo dalle società o enti non residenti; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante legale

Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive la presente dichiarazione. Per quanto riguarda il codice di carica e gli ulteriori dati richiesti, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Unico 2002-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5), Unico 2002-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) e Unico 2002-Enti non commerciali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Firma della dichiarazione

Il riquadro è riservato alla firma della dichiarazione e contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo.

Con la sottoscrizione il dichiarante si impegna a rispettare il programma di emersione approvato dal CIPE in data 15 novembre 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2002.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - ELENCO DEI LAVORATORI INTERESSATI DAL PROGRAMMA DI EMERSIONE

Il quadro A deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti regolarizzabili con la presente dichiarazione. Tali soggetti sono i lavoratori utilizzati sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato per i quali non si è adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia fiscale e previdenziale.

Nei punti da 1 a 7 vanno riportati i dati identificativi del lavoratore che si intende regolarizzare.

Nei punti da 8 a 15 deve essere indicato, per ciascuna annualità interessata, il costo del lavoro irregolare riferito al lavoratore da regolarizzare, costituito dall'ammontare complessivo delle spese sostenute per prestazioni di lavoro, compresi gli eventuali compensi in natura, indipendentemente dai limiti di deducibilità previsti dal TUIR.

Gli importi indicati nei punti da 9 a 15 dovranno essere riportati nel quadro C, complessivamente per tutti i lavoratori interessati e distintamente per ciascun anno per il quale viene proposto il concordato, qualora il datore di lavoro intenda far valere la dichiarazione come proposta di concordato tributario e previdenziale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge.

Con la compilazione del quadro A il datore di lavoro dichiara di avere acquisito l'adesione del lavoratore al programma di emersione, tramite la sottoscrizione di uno specifico atto di conciliazione. Tale atto deve essere redatto in due esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal lavoratore.

QUADRO B - COSTO DEL LAVORO EMERSO NEL 2002

Il quadro B deve essere utilizzato per indicare il costo complessivo del lavoro emerso nel 2002 che, si ricorda, deve essere indicato in misura non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento.

In particolare, nel rigo B1 va indicato il numero complessivo dei lavoratori che si intendono regolarizzare per l'anno 2002, come elencati nel quadro A.

Nel rigo B2 deve essere indicato l'ammontare complessivo del costo del lavoro irregolare emerso nel 2002, oggetto della presente dichiarazione. Tale ammontare è determinato dalla somma dei singoli importi indicati nei punti 8 del quadro A, relativamente a ciascun nominativo.

Si ricorda che l'importo pari al triplo di detto ammontare, evidenziato nel rigo B2, rappresenta il parametro di riferimento fisso per determinare l'importo massimo dell'incremento del reddito imponibile da assoggettare ad imposizione sostitutiva anche per i due periodi d'imposta successivi a quello di presentazione della dichiarazione stessa.

Qualora negli anni successivi al primo, l'ammontare riportato nel rigo B2 subisca una riduzione per effetto, ad esempio, del licenziamento o della dimissione dei lavoratori precedentemente regolarizzati, si renderà necessario calcolare nuovamente il suddetto parametro di riferimento.

QUADRO C - PROPOSTA DI CONCORDATO TRIBUTARIO E PREVIDENZIALE PER GLI ANNI PREGRESSI

Il quadro C deve essere compilato dal datore di lavoro che intende far valere la presente dichiarazione anche come proposta di concordato tributario e previdenziale.

In particolare, nei righi da C1 a C7 deve essere indicato l'ammontare complessivo del costo del lavoro irregolare utilizzato per ciascun lavoratore negli anni dal 2001 al 1995. Tale ammontare è costituito dalla somma degli importi indicati nei punti da 9 a 15 del quadro A per ciascun lavoratore.

Si ricorda che il costo del lavoro utilizzato in ciascuno degli anni pregressi, indicato nei righi da C1 a C7, non può essere superiore al totale del costo del lavoro emerso per il 2002, come risultante nel rigo B2 del quadro B.

Nel rigo C8 deve essere indicato l'importo risultante dalla somma dei righi da C1 a C7.

Nel rigo C9 va riportato l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, determinata applicando l'aliquota dell'8 per cento all'importo indicato nel rigo C8.

Il concordato si perfeziona attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF o dell'IRPEG, dell'IVA, dell'IRAP e dei contributi previdenziali dovuta nella misura dell'8 per cento del totale del costo del lavoro dichiarato per ciascun periodo d'imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Il versamento va effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato F24 presso gli uffici postali, presso gli uffici di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte o presso le banche convenzionate.

Si rammenta che per espressa previsione dell'art. 3, comma 2, della legge, non è ammessa la compensazione di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere effettuato:

- in unica soluzione, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione (30 novembre 2002), fruendo della riduzione del 25 per cento dell'importo dovuto;
- ovvero, in ventiquattro rate mensili, di pari importo, senza l'applicazione di interessi, a decorrere dal medesimo termine di presentazione della dichiarazione (30 novembre 2002).

Pertanto, nei righi C10 o C11 deve essere indicato l'importo da versare in funzione della scelta adottata dal dichiarante. In particolare, nel rigo C10 va indicato l'importo versato in unica soluzione e nel rigo C11 l'importo della prima delle ventiquattro rate.

Nel rigo C12 vanno riportati, in ogni caso, gli estremi del versamento effettuato e il relativo importo.

02A05547

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Budnik Iwona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Budnik Iwona chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1994 presso l'istituto professionale di Gryfice (Polonia) dalla sig.ra Budnik Iwona, nata a Trzebiatow (Polonia) il giorno 3 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Budnik Iwona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04644

DECRETO 25 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Kistowska Katarzyna Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kistowska Katarzyna Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegnarka conseguito in Polonia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di pielegnarka conseguito nell'anno 1994 presso l'istituto professionale per infermieri di Starogard Gdanski (Polonia) dalla sig.ra Kistowska Katarzyna Maria, nata a Koscierzyna (Polonia) il giorno 2 febbraio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Kistowska Katarzyna Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzena Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04645

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stamu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stamu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1998 presso la scuola post-liceale di Calarasi (Romania) dalla sig.ra Stamu Mihaela, nata a Calarasi (Romania) il giorno 14 marzo 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stamu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04633

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nedelcu Margareta Viorica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nedelcu Margareta Viorica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la scuola post-liceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Nedelcu Margareta Viorica, nata a Calarasi (Romania) il giorno 7 giugno 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nedelcu Margareta Viorica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04634

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento al sig. Bacanu Mihai Lucian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Bacanu Mihai Lucian ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola post-liceale di Bucarest (Romania) dal sig. Bacanu Mihai Lucian, nato a Bucarest (Romania) il giorno 10 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bacanu Mihai Lucian è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04635

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Boeru Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Boeru Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconosci-

mento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola post-liceale sanitaria di Galati (Romania) dalla sig.ra Boeru Daniela, nata a Galati - Cudalbi (Romania) il giorno 16 dicembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Boeru Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04636

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Tudorica Mihaela Ileana Sabina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tudorica Mihaela Ileana Sabina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Tudorica Mihaela Ileana Sabina, nata a Bucarest (Romania) il giorno 18 ottobre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Tudorica Mihaela Ileana Sabina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04637

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lazar Melintescu Paula Lizica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lazar Melintescu Paula Lizica ha chiesto il riconoscimento del

titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell' esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Lazar Melintescu Paula Lizica, nata a Rosiori de Vede - Teleorman (Romania) il giorno 1° marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lazar Melintescu Paula Lizica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04638

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Stan Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Stan Mihaela il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale di Calarasi (Romania) dalla sig.ra Stan Mihaela nata a Calarasi (Romania) il giorno 9 marzo 1978 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Stan Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04639

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szakacs Iulia Andreea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la si.gra Szakacs Iulia Andreea ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale di Mures (Romania) dalla sig.ra Szakacs Iulia Andreea, nata a Tirnaveni (Romania) il giorno 19 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szakacs Iulia Andreea è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04640

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Banulescu Aurora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Banulescu Aurora ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale di Calarasi (Romania) dalla sig.ra Banulescu Aurora, nata a Calarasi (Romania) il giorno 31 agosto 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Banulescu Aurora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04641

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Lazaretti Elena Madalina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lazaretti Elena Madalina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

I. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola postliceale di Calarasi (Romania) dalla sig.ra Lazaretti Elena Madalina, nata a Calarasi (Romania) il giorno 24 dicembre 1969, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lazaretti Elena Madalina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04642

DECRETO 28 febbraio 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Negrila Irina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Negrila Irina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la Scuola postliceale di Calarasi (Romania) dalla sig.ra Negrila Irina, nata a Calarasi (Romania) il giorno 8 aprile 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Negrila Irina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04643

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nedelcu Mihaela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nedelcu Mihaela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Nedelcu Mihaela, nata a Bucarest (Romania) il giorno 18 novembre 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nedelcu Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04618

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Neculai Veronica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Neculai Veronica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la scuola postliceale di Buzau (Romania) dalla sig.ra Neculai Veronica, nata a Buzau (Romania) il giorno 11 marzo 1972, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Neculai Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04619

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mihai Munteanu Vasilica di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mihai Munteanu Vasilica ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Mihai Munteanu Vasilica, nata a Calarasi (Romania) il giorno 28 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mihai Munteanu Vasilica è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04620

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Marinescu Tancu Narcis Rejhan di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Marinescu Tancu Narcis Rejhan ha chiesto il riconoscimento deltitolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998 presso la scuola postliceale di Constanta (Romania) dalla sig.ra Marinescu Tancu Narcis Rejhan, nata a Constanta (Romania) il giorno 1° maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Marinescu Tancu Narcis Rejhan è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998. n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04621

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Dragus Petru di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Dragus Petru ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la Scuola postliceale di Maramures (Romania) dal sig. Dragus Petru, nato a Sighetu Marmati (Romania) il giorno 27 agosto 1965, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Dragus Petru è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998. n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04622

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Pandele Ionescu Daniela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pandele Ionescu Daniela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1997 presso la scuola postliceale di Buzau (Romania) dalla sig.ra Pandele Ionescu Daniela, nata a Buzau (Romania) il giorno 18 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Pandele Ionescu Daniela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04623

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Samarghitan Vasilescu Elena Isabela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Samarghitan Vasilescu Elena Isabela ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000 presso la scuola postliceale di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Samarghitan Vasilescu Elena Isabela, nata a Targoviste - Dambovita (Romania) il giorno 3 dicembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Samarghitan Vasilescu Elena Isabela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998. n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04624

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Dedulescu Aurora di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dedulescu Aurora ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent generalist conseguito nell'anno 1995 presso la Scuola postliceale di Buzau (Romania) dalla sig.ra Dedulescu Aurora, nata a Buzau (Romania) il giorno 5 agosto 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dedulescu Aurora è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04625

DECRETO 1° marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Balogh Mihail di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Balogh Mihail ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1999 presso la scuola postliceale sanitaria di Sibiu (Romania) dal sig. Balogh Mihail, nato a Medias (Romania) il giorno 5 gennaio 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Balogh Mihail è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A04626

DECRETO 18 aprile 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cleveral».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informativi, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000 concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Aesculapius farmaceutici S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

CLEVERAL, 12 flaconcini orali 3 g - A.I.C. n. 029197011.

Ditta: Aesculapius farmaceutici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 aprile 2002

Il dirigente: GUARINO

02A05409

DECRETO 18 aprile 2002.

Sospensione dell'autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano.

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 10 dicembre 2001 della ditta Laboratorio farmacologico milanese S.r.l.;

Decreta:

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., sono sospese, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

specialità medicinali:

ACIDO TRICLOROACETICO, confezione fiala 2,5 ml soluzione 50% - A.I.C. n. 030178014;

ACQUA BORICA, confezione 3% flacone 100 ml - A.I.C. n. 030179016;

ACQUA BORICA, confezione 3% flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030179042;

ALCOOL SAPONATO, confezione flacone 500 ml - A.I.C. n. 030181022;

AaLCOOL SAPONATO, confezione flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030181034;

AMINOFILLINA, confezione 20 compresse rivestite 200 mg - A.I.C. n. 030184016;

ATROPINA SOLFATO, confezione 5 fiale 0,5 mg/1 ml - A.I.C. n. 030187013;

CARBONE COMPOSTO, confezione 30 compresse - A.I.C. n. 030191011;

CASCARA, confezione 20 compresse rivestite 250 mg - A.I.C. n. 030192013;

CRISTAL VIOLETTO, confezione 1% soluzione flacone 25 ml - A.I.C. n. 030198016;

DESALARK, confezione 0,1% collirio 5 ml - A.I.C. n. 015375049;

GENTAMICINA SOLFATO, confezione fiala 80 mg/2 ml - A.I.C. n. 030211027;

GLICERINA FENICA, confezione 10 g - A.I.C. n. 030212017;

GLICERINA FENICA, confezione 20 g - A.I.C. n. 030212029;

GLICEROLO, confezione 6 supposte AD 2500 mg - A.I.C. n. 030214011;

IPECACUANA, confezione sciroppo emetico flacone 100 ml - A.I.C. n. 030219012;

IODIO, confezione soluzione glicerica 20 g - A.I.C. n. 030218046;

PR 100:

confezione pomata 30 g - A.I.C. n. 023788019;

confezione lozione 20 ml - A.I.C. n. 023788021;

confezione «cloressidina» pomata 30 g - A.I.C. n. 023788033;

confezione «cloressidina» lozione 20 ml - A.I.C. n. 023788045;

SALOLO E MENTOLO, confezione 3%+1% soluzione idroalcoolica 50 ml - A.I.C. n. 030242010;

SODIO CLORURO:

confezione fiala 45 mg/5 ml - A.I.C. n. 030244026;

confezione fiala 90 mg/10 ml - A.I.C. n. 030244038;

ZINCO SOLFATO, confezione 30 compresse 200 mg - A.I.C. n. 030251019.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 aprile 2002

Il dirigente: GUARINO

02A05410

DECRETO 18 aprile 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metacen».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale 800.5/R.M.466/D146 del 26 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 285 del 7 dicembre 2001, con il quale questa amministrazione ha revocato — su rinuncia della società Promedica S.r.l. — l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Metacen» - 25 capsule 25 mg - A.I.C. n. 020873016;

Vista la nota datata 18 dicembre 2001 con la quale la società Promedica S.r.l. ha chiesto la rettifica del provvedimento di revoca sopraindicato in provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Ritenuto di dover provvedere ad annullare il sopraindicato decreto dirigenziale 800.5/R.M.466/D146 del 26 novembre 2001;

Ritenuto di dover sospendere l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: «Metacen» - 25 capsule 25 mg - A.I.C. n. 020873016, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale:

METACEN - 25 capsule 25 mg - A.I.C. n. 020873016 di cui è titolare la ditta Promedica S.r.l., ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, che annulla e sostituisce il decreto dirigenziale 800.5/R.M.466/146 del 26 novembre 2001, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 aprile 2002

Il dirigente: GUARINO

02A05408

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 gennaio 2002.

Rettifica al decreto ministeriale 1º agosto 1985, recante «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le Gravine di Leucaspide, Tiglio e Lamastuola, ricadenti nel comune di Taranto e Crispiano».

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, ed in particolare l'art. 144 e l'art. 160;

Visto il decreto 9 ottobre 2001, registrato alla Corte dei conti in data 2 novembre 2001, registro n. 6, foglio n. 335, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 301 del 29 dicembre 2001, decreto con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on. Vittorio Sgarbi le competenze concernenti il patrimonio paesaggistico;

Visto il decreto ministeriale 1º agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986, recante: «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le Gravine di Leucaspide, Tiglio e Lamastuola, ricadenti nel comune di Taranto e Crispiano»;

Considerato che con nota n. 3213 del 6 febbraio 2001 la Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia comunicava di aver rilevato una erronea indicazione catastale nella delimitazione dell'area assoggettata a vincolo paesaggistico mediante il sopracitato decreto ministeriale evidenziando che, per mero errore materiale, nel provvedimento stesso, nella descrizione dei limiti geografici di un tratto ricadente nel comune di Crispiano, era stato scritto «tratto O-P: limite nord del foglio catastale n. 71 di Crispiano, dall'estremo nord-ovest della particella n. 141 del foglio n. 70 di Crispiano alla provinciale Taranto-Crispiano» invece che «tratto O-P: limite nord del foglio catastale n. 70 di Crispiano, dall'estremo nord-ovest della particella n. 141 del foglio n. 70 di Crispiano alla provinciale Taranto-Crispiano»;

Considerato che la medesima Soprintendenza con nota n. 8965 del 16 maggio 2001 inviava la planimetria relativa alla zona dichiarata di notevole interesse pubblico, dalla quale si evince la discrasia esistente fra il testo del decreto ministeriale del 1º agosto 1985 e il foglio catastale relativo al tratto sopraindicato;

Considerata la necessità di procedere alla rettifica del rilevato errore materiale;

Decreta:

Il testo del decreto ministeriale 1º agosto 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986 e relativo alla «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente le Gravine di Leucaspide, Tiglio e Lamastuola, ricadenti nel comune di Taranto e Crispiano» è così modificato alla pagina 147 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1986, colonna seconda, rigo 19, le parole «tratto O-P: limite nord del foglio catastale n. 71 di Crispiano, dall'estremo nord-ovest della particella n. 141 del foglio n. 70 di Crispiano alla provinciale Taranto-Crispiano» sono sostituite dalle parole «tratto O-P: limite nord del foglio catastale n. 70 di Crispiano, dall'estremo nord-ovest della particella n. 141 del foglio n. 70 di Crispiano alla provinciale Taranto-Crispiano» e nella parte dispositiva alla pagina 148 della stessa *Gazzetta Ufficiale*, colonna seconda rigo 30 le parole «tratto O-P: limite

nord del foglio catastale n. 71 di Crispiano, dall'estremo nord-ovest della particella n. 141 del foglio n. 70 di Crispiano alla provinciale Taranto-Crispiano» sono sostituite dalle parole «tratto O-P: limite nord del foglio catastale n. 70 di Crispiano, dall'estremo nord-ovest della particella n. 141 del foglio n. 70 di Crispiano alla provinciale Taranto-Crispiano». L'area così descritta ricadente nei comuni di Taranto e Crispiano ha notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto.

La Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio e per il patrimonio storico-artistico e demoetnoantropologico della Puglia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Taranto e Crispiano e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000 n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 23 gennaio 2002

p. *Il Ministro:* SGARBI

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 228

02A05377

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 aprile 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco Tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.», in Todi, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 11 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 21 dicembre 2001;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria soc. cons. a r.l.», con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla n. 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreto 11 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 20 aprile 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A05374

DECRETO 22 aprile 2002.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», in Crema, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 28 dicembre 2001 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Certiprodop S.r.l.», con decreto del 18 dicembre 1998, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 7 gennaio 2002;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 12 febbraio 2002, protocollo n. 60725;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Certiprodop S.r.l.», con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26, con decreto 18 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 28 dicembre 2001, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2002.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 dicembre 1998.

Roma, 22 aprile 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

02A05373

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 17 aprile 2002.

Modalità, criteri e termini per la presentazione, da parte delle imprese che svolgono attività di autotrasporto di cose in conto proprio, della domanda per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2001. (Deliberazione n. 15/02).

IL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 17 aprile 2002;

Vista la delibera n. 13/02 del 17 aprile 2002 del Comitato centrale, con la quale si è provveduto a determinare le percentuali di riduzione compensata dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2001;

Vista la delibera n. 14/02 del 17 aprile 2002 del Comitato centrale, con la quale sono stati stabiliti modalità, criteri e termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno 2001;

Delibera:

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 3, sono soggetti ad una riduzione compensata, a partire dal 1° gennaio 2001 fino al 31 dicembre 2001, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

2. Le predette riduzioni compensate sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

3. Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali si applicano alle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, alle imprese che svolgono attività di autotrasporto di cose in conto proprio titolari di apposita licenza, di cui all'art. 32 della legge n. 298, nonché alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, sez. II e II-*bis* del codice civile aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che siano iscritti al predetto albo nazionale o titolari di licenza in conto proprio alla data del 31 dicembre 2000. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'albo nazionale o titolari di licenza per conto proprio successivamente a tale data, possono richiedere la riduzione di cui sopra per i viaggi effettuati successivamente alla data di iscrizione all'albo nazionale ovvero alla data di rilascio della licenza.

4. Qualora di una cooperativa, consorzio o società consortile facciano parte, in qualità di associate sia imprese iscritte all'albo che imprese titolari di licenza in conto proprio, la procedura cui tale forma associata dovrà attenersi è la seguente:

a) per le imprese iscritte all'albo: la cooperativa, il consorzio o la società consortile può chiedere la riduzione compensata per i viaggi effettuati da tali imprese.

Inoltre dovrà indicare nell'apposita casella del quadro *C* del modulo domanda allegato alla delibera n. 14/02 del Comitato centrale il fatturato complessivo maturato dalle imprese non iscritte che dovrà essere detratto dal fatturato totale;

b) per le imprese titolari di licenza in conto proprio: la cooperativa, il consorzio o la società consortile avrà cura di inoltrare al Comitato centrale le domande di tali imprese redatte in conformità del modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto delle disposizioni di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 della presente delibera medesima.

La cooperativa, il consorzio o la società consortile dovrà altresì trasmettere compilando il quadro *F* del modulo domanda allegato alla presente delibera, al Comitato centrale un elenco delle imprese associate titolari di licenza in conto proprio, indicando per ciascuna di esse il fatturato maturato nel corso dell'anno 2001, sulla base del quale sarà riconosciuto l'ammontare della riduzione per ogni singola impresa.

Dovrà inoltre allegare le autorizzazioni rilasciate alla forma associata, alla cooperativa, consorzio o società consortile, da ogni impresa per la riscossione del rimborso spettantele.

5. Le forme associate costituite esclusivamente tra imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio dovranno trasmettere al Comitato centrale le domande delle imprese associate, redatte e sottoscritte dalle stesse secondo il modulo allegato alla presente delibera e nel rispetto dei punti 7, 8, 9 e 10 della presente delibera medesima, indicando il/i codice/i di fatturazione ovvero il codice/i cliente rilasciato/i alla forma associata dalla/e società concessionaria/e.

La forma associata dovrà altresì procedere alla compilazione del quadro *G* del modulo allegato alla presente delibera, fornendo un elenco delle imprese associate, il fatturato autostradale realizzato da ciascuna di esse nell'anno 2001, sulla base del quale sarà riconosciuto l'ammontare del rimborso, per ogni singola impresa. Dovrà inoltre allegare l'autorizzazione rilasciata alla forma associata da ogni impresa per la riscossione della riduzione spettantele.

6. Le riduzioni spettano altresì alle imprese che svolgono attività di autotrasporto in conto proprio aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea. Tali imprese, nel compilare la domanda, dovranno riempire il quadro *H* del modulo allegato alla presente delibera fornendo l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2001 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

7. Ciascun soggetto, pena l'esclusione dal diritto, trasmette entro il termine ultimo del 15 luglio 2002 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in Roma, via G. Caraci, 36 - c.a.p. 00157, una domanda in bollo, utilizzando tassativamente un modulo conforme all'allegato alla presente delibera, di cui forma parte integrante.

La domanda e gli eventuali quadri allegati devono essere compilati a macchina oppure in carattere stampatello.

8. La domanda deve contenere a pena di inammissibilità i seguenti elementi:

a) denominazione e sede del soggetto giuridico che richiede il beneficio;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che sottoscrive la domanda di richiesta del beneficio;

c) firma autenticata di colui che sottoscrive la domanda; in alternativa all'autenticazione della firma deve essere allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento di colui che sottoscrive la domanda;

d) le imprese aventi sede in altro Paese della Unione europea devono allegare l'elenco dei veicoli che hanno effettuato percorrenze sulle autostrade italiane nell'anno 2001 e le fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.

9. Nella domanda e nei relativi quadri allegati devono altresì essere riportati, per ciascuna fattispecie che interessa, gli ulteriori elementi indicati nel successivo punto 10 della presente delibera. La mancanza dei dati richiesti ovvero la loro errata indicazione, qualora ciò non consenta al Comitato centrale di procedere alla definizione della istruttoria della domanda, ai fini della liquidazione dei benefici richiesti, comporta, a seconda del caso che ricorra, l'esclusione parziale o totale dai suddetti benefici.

10. Elementi che tutti i richiedenti debbono indicare nella domanda:

a) numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il soggetto che richiede il beneficio;

b) società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente intestato/i al soggetto che richiede il beneficio.

Il codice/i di fatturazione ovvero il/i codice/i cliente deve/devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade è costituita da nove cifre.

11. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il presidente: DE LIPSIS

ALLEGATO

Comitato Centrale per l'Albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Via G. Caraci, 36. 00157 Roma

Domanda di concessione del beneficio della **riduzione compensata dei pedaggi** ***autostradali 2001*** per i soggetti italiani e dei paesi U.E. esercenti l'attività di **autotrasportatore di cose in conto proprio**

(allegato alla delibera n.15/02 del 17 Aprile 2002)

da compilare a cura degli interessati e spedire al Comitato Centrale
entro e non oltre il 15 Luglio 2002
(fa fede il timbro postale)

Applicare marca da bollo

Al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi
c/o Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Via G. CARACI, 36
00157- ROMA

RACCOMANDATA A.R.

Domanda di concessione del beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2001 per i soggetti italiani e dei paesi U.E. esercenti l'attività di autotrasportatore di cose per conto proprio *(compilare a macchina oppure a carattere stampatello)*

Tipo Impresa[1] ☐

Dati relativi al soggetto richiedente il beneficio

Denominazione del soggetto giuridico, titolare di licenza di cui all'art.32 legge 6/06/1974, n.298, che richiede il beneficio[2]	N° della licenza[3]	data della licenza[4]

Indirizzo		
C.A.P.	Comune	Sigla Prov.

Partita I.V.A.

1-Indicare 1 se impresa singola, 2 se Consorzio, 3 se Cooperativa, 4 se altra forma associativa.
2-Indicare la esatta denominazione con cui il soggetto giuridico risulta titolare della licenza.
Se il soggetto è un Consorzio, una Cooperativa o una Società Consortile, riempire anche il successivo quadro G.
3-Inserire tutto il numero della licenza.
4-Nel formato gg/mm/aaaa;

DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO AVENTE SEDE IN UN ALTRO PAESE DELL'UNIONE EUROPEA CHE RICHIEDE IL BENEFICIO [5]		
Indirizzo		
CAP	Comune	Stato

Pedaggi pagati con sistemi di pagamento a riscossione differita per i quali si richiede il beneficio

Società Concessionaria	Autostrade	SAV	ATIVA	Autovie Venete	C.A.S.
Codice o codici di fatturazione ovvero codice/i cliente, di cui è titolare il soggetto giuridico che richiede il beneficio[6]					

5 Indicare la esatta denominazione del soggetto giuridico avente sede in altro stato dell'Unione Europea e riempire anche il successivo quadro H.

6 Il codice di fatturazione ovvero il codice cliente deve essere desunto dalle fatture emesse dalla società autostradale e deve essere indicato nella sua interezza, che per la Società Autostrade è costituito da 9 cifre

Dichiarazione

Il sottoscritto ...., nato a ...., il ...., residente in ...., Via ...., n°......, cap ...., Codice fiscale ...., nella propria qualità di ... . [7]della ditta .... [8]

chiede

che tale soggetto giuridico venga ammesso al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali prevista dalle delibere 13/02 e 15/02 del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.

Ai sensi della legge 675/96, il sottoscritto autorizza il Comitato Centrale e la Società Concessionaria della rete autostradale di riferimento, a trattare i dati personali, ai fini esclusivi della procedura di rimborso.

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle conseguenze derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n° 15,

dichiara

che quanto riportato nella domanda e nei quadri [9] G H ad essa allegati, risponde al vero, ed è da lui stato personalmente verificato nei documenti ufficiali del soggetto giuridico richiedente il beneficio.

Luogo e data ....

Firma

....

N.B.: la firma deve essere autenticata. In alternativa, deve essere allegata la fotocopia leggibile del documento di riconoscimento, da cui si evincano i dati di identificazione del sottoscrittore della domanda.

---

7 – Indicare se trattasi di titolare, rappresentante legale ovvero procuratore.

[8] - riportare la esatta denominazione del soggetto giuridico che richiede il beneficio

[9] - barrare i riquadri che siano stati eventualmente riempiti

Quadro F

Indicazioni obbligatorie relative ai raggruppamenti (consorzi,cooperative,società consortili) iscritti all'Albo che hanno fra i propri associati imprese che esercitano attività di trasporto in conto proprio

Denominazione del socio[10]	N° di licenza[11]	Data di rilascio[12]	Fatturato autostradale 2001

Dichiarazione

Il sottoscritto .... nato a ...., il ....,
residente in ...., Via ...., n°......, cap ....,
Codice fiscale ...., nella propria qualità di .... [13]della ditta[14] .... consapevole delle conseguenze derivanti da falsità in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968 , n.15

dichiara

che quanto riportatonel presente quadro risponde al vero ed è da lui personalmente verificato nei documenti ufficiali del soggetto giuridico richiedente il beneficio

Luogo e data ....

Firma

....

N.B.: la firma deve essere autenticata. In alternativa deve essere allegata la fotocopia leggibile del documento di riconoscimento, da cui si evincano i dati di identificazione del sottoscrittore della domanda

[10] indicare l'esatta denominazione dell'impresa
[11] indicare il numero della licenza
[12] nel formato gg/mm/aaaa
13 indicare se trattasi di titolare, rappresentante legale o procuratore.
14 riportare l' esatta denominazione del soggetto che richiede il beneficio

Quadro G

Indicazioni obbligatorie relative alle forme associate costituite esclusivamente tra imprese che hanno fra i propri associati imprese che esercitano attività di trasporto in conto proprio

Denominazione del socio[15]	N° di licenza[16]	Data di rilascio[17]	Fatturato autostradale 2001

[15] - Indicare l'esatta denominazione dell'impresa
[16] - Indicare il numero della licenza
[17] - Nel formato gg/mm/aaaa

Quadro H

Indicazioni <u>obbligatorie</u> relative ad imprese aventi sede in altro stato dell'Unione Europea che esercitano attività di trasporto in conto proprio

Denominazione dell'impresa[18]	Elenco veicoli con i quali nell'anno 2001 sono state effettuate percorrenze sulle autostrade italiane

N.B. :
al presente quadro vanno allegate le fotocopie delle carte di circolazione dei veicoli

[18] - Indicare l'esatta denominazione dell'impresa.

02A05358

DELIBERAZIONE 17 aprile 2002.

Determinazione dei criteri, modalità e termini per la presentazione delle domande di rimborso delle quote di pedaggi autostradali ai transiti deviati obbligatoriamente nell'anno 2001 su tratte della A12 e della A14. (Deliberazione n. 16/02).

IL PRESIDENTE

DEL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi riunitosi nella seduta del 17 aprile 2002;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che destina la somma di lire 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92), per interventi in materia di autotrasporto;

Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha modificato l'art. 45, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, elevando la predetta somma di lire 90.000.000.000 (euro 46.481.120,92), a lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88);

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 novembre 2001, così come modificata dalla direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, relativa all'utilizzo delle risorse assegnate al Comitato centrale;

Vista la delibera n. 30/01, con la quale il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo di lire 130.000.000.000 (euro 67.139.396,88) pari a lire 13.000.000.000 (euro 6.713.939,69) stanziato dalla citata legge n. 229/2000;

Considerato che con la stessa delibera n. 30/01 è stato deciso di utilizzare prioritariamente parte di detto importo per rimborsare le imprese di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per l'utilizzo obbligatorio delle tratte autostradali di cui agli accordi di programma sottoscritti in data 10 aprile 2001 ed in data 25 giugno 2001 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 2001, del traffico dalla SS16 alla A14 e dalle SS1 e SS206 alla A12;

Visti i predetti accordi di programma e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono:

1) il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 30 settembre 2001, dalle ore 19 alle ore 5, del transito dei veicoli a quattro o più assi dalla SS16 alla A14, nel tratto compreso tra le stazioni di Fano e Termoli;

2) il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 2 luglio ed il 30 agosto 2001, per l'intero arco della giornata, del transito dei veicoli appartenenti alle classi 3, 4 e 5, con esclusione di autobus e caravan, dalle SS1 e SS206, nei tratti compresi nel territorio della provincia di Livorno, alla A12 in corrispondenza delle stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo;

Considerato che in virtù di tali accordi è posta a carico delle imprese di autotrasporto una quota pari al 40% del pedaggio dovuto per i transiti dirottati su dette tratte autostradali;

Considerato che sulla base delle indicazioni fornite dagli enti che gestiscono le predette tratte autostradali, - tenendo conto delle valutazioni effettuate tramite il rilevamento di campionatura per la A12 e del volume di traffico rilevato sulla A16 in occasione dall'analogo provvedimento preso nell'anno 2000, è presumibile un volume di fatturato complessivo, per il transito dirottato, di circa L. 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di cui il 40% è posto a carico delle imprese di autotrasporto;

Ritenuto che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo complessivo di circa L. 600.000.000 (euro 309.874,14) vada rimborsata alle imprese di autotrasporto, utilizzando parte dei fondi lire 13.000.000.000 (euro 6.713.939,69), resi disponibili per le finalità indicate ai punti 2 e 3 della delibera n. 30/01;

Ritenuto comunque di dover ristorare completamente la quota di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente necessario di lire 600.000.000 (euro 309.874,14), laddove ciò si rendesse necessario a seguito di una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante dalla valutazione delle domande presentate, utilizzando parte dei sopraindicati fondi resi disponibili per la finalità di cui ai punti 2 e 3 della delibera n. 30/01;

Delibera:

1. La quota del 40% posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi per i pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte autostradali della A12 e della A14, di cui al successivo punto 2, è soggetta a rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.

2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati tutti i giorni, dalla ore 0 alle ore 24 nel periodo compreso tra il 2 luglio ed il 30 agosto 2001, dai veicoli in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 4 ed appartenenti alle classi 3, 4 e 5, ad esclusione degli autobus e dei caravan, sulla tratta della A12 compresa tra le stazioni di Collesalvetti e Rosignano Marittimo, nonché effettuati dalle ore 19 alle ore 5, nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 30 settembre 2001, dai veicoli a quattro o più assi, in disponibilità delle imprese di cui al successivo punto 4, sulla tratta della A14 compresa tra i comuni di Gabicce Mare e Termoli.

3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione gestiti attraverso il sistema telepass e sono effettuati

direttamente dalla società che gestisce tale sistema di pagamento differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo al rimborso.

4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché a favore delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo II, Sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell'oggetto l'attività di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio. Qualora una cooperativa, un consorzio o una società consortile abbia fra i propri associati sia imprese non iscritte al predetto albo nazionale, sia imprese iscritte, il rimborso va richiesto esclusivamente per i viaggi effettuati da quest'ultime.

5. I rimborsi sono, altresì, effettuati a favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea ed in regola con le norme sull'accesso al mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e società consortile, entro il termine ultimo del 15 luglio 2002 pena l'esclusione dal diritto, trasmette a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, una domanda, redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 1 alla presente delibera, che oltre ad attestare l'iscrizione del soggetto richiedente all'albo nazionale di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, attesti altresì, nel caso che il soggetto richiedente sia una cooperativa, un consorzio o una società consortile tra imprese, che le singole imprese aderenti, che esercitano l'attività di autotrasporto, siano anch'esse iscritte a detto albo. Nella domanda deve inoltre essere indicato, a pena di esclusione dal diritto, il codice o i codici d'identificazione, cioè il codice o codici cliente, assegnati allo stesso soggetto giuridico dalla società concessionaria autostradale che emette le fatture. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci anche soggetti iscritti al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi devono indicare, a pena di esclusione dal diritto, nell'apposito spazio della terza pagina del modulo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento relativo ai viaggi effettuati dai veicoli appartenenti a questi ultimi soggetti, affinché tale fatturato possa essere scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. I richiedenti potranno, unitamente alla domanda ed alla documentazione allegata di cui sopra, trasmettere al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, su supporto magnetico, secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 2 alla presente delibera, i dati necessari per l'istruttoria dell'istanza.

7. Per le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili che, nelle tratte e nei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, si sono avvalse di sistemi di pagamento di pedaggi a riscossione differita, il rimborso è dovuto solo per i pedaggi per i quali è stato utilizzato il sistema telepass.

8. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

9. Per le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio di autotrasporto merci per conto di terzi deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia stata già precedentemente allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2001, sarà sufficiente indicare tale circostanza attraverso una dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere altresì dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza. Il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, dopo l'esame delle domande pervenute, trasmette su supporto magnetico alla società che gestisce il sistema telepass i dati necessari per il calcolo dei rimborsi da effettuare a favore di ciascuna impresa avente titolo. Tali dati verranno sottoposti a controllo della stessa società, al fine di ottenere una situazione congruente per il buon esito del calcolo definitivo dei rimborsi.

10. Conclusa la fase di cui al precedente punto 11, la società che gestisce il sistema telepass invia al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, entro quarantacinque giorni, un supporto magnetico contenente il rendiconto riepilogativo degli importi relativi ai transiti per i quali è prevista l'applicazione del rimborso. Il rendiconto indica il codice identificativo del rapporto tra l'impresa, la cooperativa, il consorzio e la società consortile, alla quale è stato fatturato il pedaggio, e la società.

11. L'importo corrispondente ai minori introiti conseguenti alla erogazione dei rimborsi è corrisposto in unica soluzione dal Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori alla società che gestisce il sistema telepass per le tratte autostradali interessate dalla presente delibera.

12. La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato centrale.

13. La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dalla Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2002

Il presidente: DE LIPSIS

ALLEGATO

Comitato Centrale per l'Albo
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Via G. Caraci, 36. 00157 Roma

Domanda di concessione del beneficio della **riduzione compensata dei pedaggi** ***autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2001*** per i soggetti italiani e dei paesi U.E. esercenti l'attività di **autotrasportatore di cose per conto terzi**

(allegato alla delibera n. 16/02 del 17 Aprile2002)

da compilare a cura degli interessati e spedire al Comitato Centrale entro e non oltre il 15 Luglio 2002

(fa fede il timbro postale)

Domanda (IN BOLLO) ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui alla
Delibera N. 16/02 del 17 Aprile 2002
concernente il rimborso di quota dei pedaggi autostradali relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel 2001

Spedire a Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
COMITATO CENTRALE per L'ALBO TRASPORTATORI di cose IN CONTO TERZI
Via G.Caraci 36 - 00157 Roma

Applicare Marca Da bollo

Il sottoscritto nato a il
Residente in Domiciliato
Nella sua qualita' di della impresa/consorzio/cooperativa/societa' consortile chiede di essere ammesso al beneficio della riduzione compensata dei pedaggi autostradali per l'anno **2001** di cui la delibera in oggetto

☐ COOPERATIVA/CONSORZIO/SOCIETA' CONSORT (1) ☐ SOCIETA' con residenza in altro paese UE (1) ☐ IMPRESA (1)

Nr iscrizione all'Albo (2) Data iscrizione (*) Data cessazione (*)

(*) da compilare nel caso di iscrizione cessazione nel corso del 2001

(**)

Licenza comunitaria (solo per imprese non italiane) (2)

(**) Laddove l'impresa,la cooperativa,il consorzio risultasse iscritta all'ALBO nel corso del 2001 ai sensi dell'art 15 della legge 298 (trasformazioni,fusioni etc),barrare la casella ed indicare il numero di iscrizione all'ALBO attribuito alla precedente impresa ,consorzio, cooperativa dalla quale l'attuale deriva, qualora sia necessario indicare piu soggetti originari, allegare foglio aggiuntivo

CODICI DI FATTURAZIONE *OVVERO* CODICI CLIENTE (3)

CODICE CODICE CODICE

DOCUMENTAZIONE

☐ LICENZA COMUNITARIA (4)

☐ IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE LA COPIA DELLA LICENZA COMUNITARIA E' STATA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI PER L'ANNO 2001

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza della responsabilita' penali derivanti da falsita' in atti e dichiarazioni mendaci previste dall'art 26 della legge 4 gennaio 1968 n 15
Luogo e data Il dichiarante
La sottoscrizione puo' non essere autenticata laddove venga allegata copia in carta libera di un documento di identita' dal quale si desumano i dati di identificazione del sottoscrittore della domanda.
Ai sensi della legge 675/96, il sottoscritto autorizza il Comitato Centrale e la società concessionaria della rete autostradale a trattare i dati personali, ai fini esclusivi della procedura di rimborso.

LEGENDA E NORME PER LA COMPILAZIONE

Nella compilazione del presente modulo dovranno essere obbligatoriamente indicati :
1 Il tipo di impresa (impresa/consorzio/cooperativa/societa' consortile)
2 Il numero di iscrizione all'albo o per le imprese con residenza UE il numero di licenza comunitaria
3 -Dovranno essere indicati i codici di fatturazione, ovvero i codici cliente, relativi all'impresa nel caso i codici di fatturazione, ovvero i codici cliente, siano superiori al numero di campi disponibili sul modulo, allegare foglio aggiuntivo
Il codice di fatturazione ovvero il codice cliente, deve essere indicato nella sua interezza ,che per la Società Autostrade è di 9 cifre
4 - Allegare i documenti, oppure barrare la casella per la dichiarazione per la parte che interessa

ALLEGATO 1/A
ALLA DOMANDA PER LA DELIBERA N. DEL
PER CONSORZI,COOPERATIVE E SOCIETA' CONSORTILI
INFORMAZIONI RELATIVE AI SOCI

Numero iscrizione Albo

(**)

(**) Laddove l'impresa, cooperativa, consorzio, risultasse iscritta all'Albo nel corso del 2001 a seguito di qualsiasi tipo di trasformazione, fusione ecc , barrare la casella ed indicare il numero di iscrizione all'Albo attribuito ai soggetti originari dai quali l'attuale deriva, qualora sia necessario indicare più soggetti originari, allegare foglio aggiuntivo

- Per i soci iscritti durante il 2001 dovra' essere indicata anche la data di iscrizione alla forma associativa
- Per i soci, ma la cui iscrizione, sia cessata nel corso del 2001 dovra' essere indicata anche la data di cessazione alla forma associativa

N ro iscrizione all' Albo	Data Iscrizione alla forma associativa	Data Cessazione alla forma associativa	Fatturato Non esercenti autotrasporto conto terzi (1) **EURO**

NORME PER LA COMPILAZIONE

(1) Fatturato autostradale del raggruppamento che sulla base delle risultanza contabile risulta essere relativo a pedaggi per viaggi effettuati da veicoli dei soci non esercenti attività di autotrasporto di cose per conto terzi

Nel caso le righe non siano sufficienti per indicare tutti i dati , e' necessario compilare ulteriori copie del presente modulo

ALLEGATO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ED ALLEGATI SU SUPPORTO MAGNETICO (RIMBORSI PEDAGGI DEVIAZIONI OBBLIGATORIE 2001)

LEGENDA E CONTENUTI DEI CAMPI - DOMANDA

Per ogni impresa ,consorzio , cooperativa , società consortile , e quindi per ogni MODULO di domanda, va creato un record con i seguenti campi

CAMPO	NUMERO CAR.	VALORE
- Flag impresa	1 car alfanumerico	**(1) obbligatorio**
-Numero di iscrizione all'Albo	2 car Prov 7 car Numero iscriz 1 car Cin	**(2) obbligatorio**
- data iscrizione	8 car Data gg/mm/aaaa	**(3)**
- data cessazione	8 car Data gg/mm/aaaa	**(4)**
-Numero di iscrizione all'Albo ex art 15	2 car Prov 7 car Numero iscriz 1 car Cin	**(5)**
- Numero licenza comunitaria	22 alfanumerico	**(2bis)**
Codici cliente (tot 3)	9 car numerici	**(6) obbligatorio almeno uno**

Totale caratteri record 68

(1) - FLAG-IMPRESA

TIPO DI IMPRESA ,CARATTERE ALFANUMERICO, VALORI

1 = IMPRESA
2 = CONSORZIO
3 = COOPERATIVA
4 = SOCIETA' CONSORTILE
5 = se presente, ANCHE N ISCRIZ ALBO ART 15 LEGGE 298

(2) - Prov-Iscrizione/Numero-Iscrizione/Cin

DEVIAZIONI OBBLIGATORIE 2001

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri)

(2bis) - **Autoriz-Ue**

Campo numerico ,22 caratteri , e' il numero della licenza comunitaria (alternativo al numero di iscrizione all'albo, se presente anche quest'ultimo non va digitato)

(3) – Data-iscriz.

Nel caso l'Impresa,il consorzio o la cooperativa si sia iscritta nel corso del 2001 all'Albo , deve essere indicata la relativa data come gg/mm/aaaa

(4) – Data-cessazione

Nel caso l'Impresa,il consorzio o la cooperativa abbia cessato la propria iscrizione nel corso del 2001 all'Albo , deve essere indicata la relativa data come gg/mm/aaaa

(5) – N. albo – art. 15

Laddove l'impresa, la cooperativa, il consorzio risultasse iscritta all'Albo nel corso del 2001 ai sensi dell'art 15 della legge 298, barrare la casella ed indicare il n di iscrizione all'Albo attribuito alla precedente impresa, consorzio, cooperativa dalla quale l'attuale deriva

(6) - Cod-fatturazione

Si tratta di un campo numerico di 9 numeri (obbligatori) ,relativo al codice cliente della societa' autostradale ,desumibile dalle fatture

Il campo (6) è presente 3 volte ed almeno uno deve essere compilato

Legenda e contenuto del modulo allegato alla domanda

Questo modulo è utilizzato nel caso di domande presentate da consorzi,cooperative,società consortili che debbono fornire gli estremi dei propri soci aventi diritto al rimborso

In questo caso (domande presentate da consorzi, cooperative, società consortili che debbono fornire gli estremi dei propri soci aventi diritto al rimborso) ,dovrà essere creato un record contenente le seguenti singole informazioni

CAMPO	N.CARATTERI	VALORE
Tipo-record	1 car alfanumerico	**(1) obbligatorio**
Numero iscrizione all'Albo (forma consociativa)	10 car alfanumerici	**(2) obbligatorio**
umero iscrizione all'Albo (socio)	10 car alfanumerici	**(3) obbligatorio**

Data iscrizione alla forma consociativa nel 2001	8 car gg/mm/aaaa	**(4) obbligatorio**
Data cessazione alla forma consociativa nel 2001	8 car gg/mm/aaaa	**(4) obbligatorio**
Fatturato Euro	9 car numerici	(5)

Totale caratteri record 46

(1) Tipo-Rec

E' = "B"

(2) – **Num-iscrizione Albo forma consociativa**

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri) del consorzio/cooperativa/società consortile ,ovvero dell'intestatario della domanda

(3) **Num-iscrizione Albo del socio**

E' il numero di iscrizione all'albo (di 10 caratteri) del socio

(4) - **Data-Iscrizione**

E' la data di iscrizione alla forma consociativa per i soci che si sono iscritti nel 2001 , in questo caso e' obbligatorio ed e' nella forma gg/mm/aaaa

(4) - **Data-Cessazione**

E' la data di cessazione dalla forma consociativa per i soci che sono cessati nel 2001 , in questo caso e' obbligatorio ed e' nella forma gg/mm/aaaa

(5) – **Fatturato Euro**

Fatturato autostradale del raggruppamento che sulla base delle risultanza contabile risulta essere relativo a pedaggi per viaggi effettuati da veicoli dei soci non esercenti attività di autotrasporto di cose per conto terzi

TIPOLOGIA DI SUPPORTI MAGNETICI DA UTILIZZARE

- DISKETTE 3,5 " 1,44 MB

FORMATI DEI DATI AMMESSI

1) * DBF

2) * DB

3) * XLS

4) * 1-2-3

5) * TXT lunghezza fissa

02A05359

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2002.

Attivazione dell'ufficio di Gorizia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione dell'ufficio di Gorizia.

1.1. Alla data del 19 aprile 2002 è attivato l'ufficio di Gorizia. Contestualmente all'attivazione della nuova struttura sono soppressi gli uffici delle imposte dirette, dell'IVA e del registro di Gorizia nonché la locale sezione staccata della direzione regionale.

1.2. La circoscrizione territoriale dell'ufficio di Gorizia comprende i comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse.

1.3. Alla data di soppressione dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Gorizia, i compiti già svolti da tale ufficio in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti all'ufficio di Gorizia.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione dell'ufficio di Gorizia. Il nuovo ufficio assorbe le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e della sezione staccata della direzione regionale, che vengono quindi soppressi.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguiti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore.

Riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzione del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 11 aprile 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A05411

PROVVEDIMENTO 30 aprile 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecco nel giorno 26 marzo 2002, dalle ore 14 alle ore 15.

Motivazioni.

Il presente provvedimento di accertamento del mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco deriva dalla proposta di emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari, per il giorno 26 marzo 2002, avanzata dalla procura generale della Repubblica di Milano, con nota prot. n. 57/2002 del 10 aprile 2002, a seguito dell'astensione dal lavoro per assemblea del personale del P.R.A. di Lecco, dalle ore 14 alle ore 15 del 26 marzo 2002.

Riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1981, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 aprile 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A05403

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 23 aprile 2002.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota del 15 marzo 2002, in cui sono individuati gli immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato *A* facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni negli elenchi di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato ed integrato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2002

Il direttore dell'Agenzia: SPITZ

ALLEGATO *A*

Regione	Sede	Partita	Comune	Indirizzo	Part. catast.	Foglio	Mappale	Subalterno
Lombardia	13200	125	Brescia	Via Rodi, 11	48595	11	9850	6
Lombardia	13200	125	Brescia	Via Rodi, 11	48595	11	9853	49
Lombardia	13200	125	Brescia	Via Rodi, 11	48595	11	9853	30
Lombardia	13400	153	Cremona	Via Primo Maggio, 27	14781	82	83	517
Lombardia	13400	153	Cremona	Via Primo Maggio, 27	14781	82	103	5
Lombardia	13400	153	Cremona	Via Primo Maggio, 27	14781	82	83	19
Lombardia	13400	153	Cremona	Via Primo Maggio, 27	14781	82	103	15
Lombardia	13400	153	Cremona	Via Primo Maggio, 27	14781	82	83	516
Lombardia	13400	153	Cremona	Via Primo Maggio, 27	14781	82	103	7
Lombardia	13400	153	Cremona	Via Primo Maggio, 27	14781	82	83	508
Lombardia	13400	153	Cremona	Via Primo Maggio, 27	14781	82	83	29
Piemonte	11500	47	Torino	Via Piazzi, 11	20694	181	906	20
Liguria	17100	433	Genova	Via Monte Nero, 37/39	126560	33	660	17
Liguria	17100	433	Genova	Via Monte Nero, 37/39	126560	33	660	1
Abruzzo	31300	852	Pescara	Via San Silvestro, 167/169/171	1003329	36	1044	11
Abruzzo	31300	852	Pescara	Via San Silvestro, 167/169/171	1003329	36	1044	25
Abruzzo	31300	852	Pescara	Via San Silvestro, 167/169/171	1003329	36	1044	10
Abruzzo	31300	852	Pescara	Via San Silvestro, 167/169/171	1003329	36	1044	24
Abruzzo	31300	852	Pescara	Via San Silvestro, 167/169/171	1003329	36	1044	21
Abruzzo	31300	852	Pescara	Via San Silvestro, 167/169/171	1003329	36	1044	7
Abruzzo	31300	852	Pescara	Via San Silvestro, 167/169/171	1003329	36	1044	18
Abruzzo	31300	852	Pescara	Via San Silvestro, 167/169/171	1003329	36	1044	35
Abruzzo	31300	851	Pescara	Via San Silvestro, 164/166	1003329	43	174	18
Abruzzo	31300	851	Pescara	Via San Silvestro, 164/166	1003329	43	174	8

02A05370

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 10 aprile 2002.

Codici di deontologia e di buona condotta relativi ai trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica; necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro; effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario; a fini di informazione commerciale; nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo; provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici; effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini. (Deliberazione n. 2).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, lettera *h)*, della citata legge n. 675/1996, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, recante disposizioni integrative e correttive della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 127, e in particolare l'art. 20, comma 1, il quale prevede che il Garante, al fine di garantire la piena attuazione dei princìpi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali deve promuovere entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2 del medesimo articolo, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti, nonché dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa indicate nell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge n. 676/1996;

Considerato che il citato comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 467/2001 prevede la sottoscrizione di codici riguardanti il trattamento di dati personali:

a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica (con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'art. 9 della legge n. 675/1996, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato);

b) necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro (prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalità di occupazione e alla ricezione di *curricula* contenenti dati personali anche sensibili);

c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva (prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni);

d) svolto a fini di informazione commerciale (prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della legge n. 675/1996, modalità semplificate per l'informativa all'interessato e idonei meccanismi per favorire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati);

e) effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati (individuando anche specifiche modalità per favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato);

f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici (anche individuando i casi in cui debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (91) 10 in relazione all'art. 9 della legge n. 675/1996);

g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini (prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantirne la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 675/1996);

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del decreto legislativo n. 467/2001, il rispetto delle disposizioni contenute nei codici deontologici sopra indicati costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 467/2001, i codici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle disposizioni in materia previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127;

Considerata la necessità di adempiere alle predette disposizioni di legge osservando il principio di rappresentatività nell'ambito delle categorie coinvolte e di acquisire maggiori elementi di valutazione dai diversi soggetti potenzialmente interessati alla sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori;

Ritenuta l'opportunità di conferire la massima pubblicità all'iniziativa del Garante e al procedimento per la sottoscrizione dei predetti codici di deontologia e di buona condotta anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;

Considerata la necessità che i codici su base nazionale siano adottati tenendo conto degli eventuali progetti di codici di condotta comunitari;

Riservata l'iniziativa di promuovere ulteriori codici di deontologia e di buona condotta in altri settori di rilevante interesse generale;

Visti gli atti d'ufficio e le richieste di soggetti pubblici e privati sinora pervenute;

Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. Promuove la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità ed ai criteri indicati dal citato art. 20 e richiamati in premessa, nei settori di seguito indicati:

a) trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica;

b) trattamenti di dati personali necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro;

c) trattamenti di dati personali effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;

d) trattamenti di dati personali svolti a fini di informazione commerciale;

e) trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati;

f) trattamenti di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici;

g) trattamenti di dati personali effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini.

2. Invita tutti i soggetti pubblici e privati aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*, della legge n. 675/1996, a darne comunicazione a questa Autorità entro il 31 maggio 2002 al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Montecitorio n. 121 - 00186 Roma, fax 06/69677715, e-mail: codici@garanteprivacy.it

3. Riserva ad altri provvedimenti la verifica della conformità alle leggi e ai regolamenti dei progetti di codici, l'esame di eventuali osservazioni, nonché le iniziative necessarie ai sensi del citato art. 31, comma 1, lettera *h)*, per garantirne la diffusione e il rispetto.

Roma, 10 aprile 2002

Il presidente: RODOTÀ

02A05372

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 24 aprile 2002.

Consultazione pubblica nell'ambito del procedimento avente ad oggetto «Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59». (Deliberazione n. 132/02/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 aprile 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 8 aprile 2002, n. 59, recante «Disciplina relativa alla fornitura di accesso ad Internet»;

Vista la propria delibera n. 278/1999 del 20 ottobre 1999, recante «Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell' ambito di ricerche e indagini conoscitive»;

Considerato che, nell'ambito del procedimento finalizzato ad aggiornare l'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59, l'Autorità ritiene opportuno acquisire elementi di informazione e documentazione da parte dei soggetti titolari di licenza individuale, dei soggetti autorizzati, nonché di tutti i soggetti, portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare pregiudizio dal provvedimento;

Ritenuto pertanto di procedere all'avvio di una consultazione pubblica allo scopo di acquisire elementi di valutazione al fine dell'emanazione del suddetto provvedimento;

Visto il documento per la consultazione proposto dal direttore del Dipartimento vigilanza e controllo, d'intesa con il direttore del servizio analisi economiche e di mercato;

Udita la relazione del commissario avv. Alessandro Luciano, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. È indetta la consultazione pubblica nell'ambito del procedimento avente ad oggetto «Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articoli 4, 5. 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59».

2. Il documento per la consultazione è riportato nell'allegato A del presente provvedimento.

3. Ai sensi ed ai fini della delibera 278/99, il termine per la presentazione delle comunicazioni è fissato in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Napoli, 24 aprile 2002

Il presidente: CHELI

ALLEGATO A

CONSULTAZIONE PUBBLICA FINALIZZATA A VERIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO RILEVANTE DEL «MERCATO DELL'ACCESSO A INTERNET», INDICATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 APRILE 2002, N. 59.

Documento per la consultazione

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito del procedimento avente ad oggetto «Aggiornamento dell'elenco degli operatori aventi significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso ad Internet per gli effetti di cui agli articolo 4, 5, 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, ai sensi della legge 8 aprile 2002, n. 59», invita i soggetti titolari di licenza individuale ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, i soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420 e della delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS recante «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», i soggetti - portatori di interessi pubblici e privati e portatori di interessi diffusi - costituiti in associazioni e comitati, nonché tutti i soggetti potenzialmente interessati, a far pervenire una comunicazione contenente la propria posizione in merito alla definizione e alle caratteristiche del mercato dell'accesso a Internet, indicato all'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59.

In particolare, i soggetti dovranno rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quale definizione del mercato dell'accesso ad Internet ritenete più adeguata dal punto di vista della normativa di settore?

2. Il mercato finale dell'accesso a Internet è differenziabile in funzione delle infrastrutture/tecnologie utilizzate per il servizio di accesso? In particolare, si considera che il servizio finale fruito mediante un accesso attraverso rete fissa (PSTN/ISDN) appartenga allo stesso o a diversi mercati rispetto alla fruizione del medesimo servizio attraverso una rete mobile (GSM/WAP, GPRS e in futuro, UMTS), attraverso collegamenti dedicati (CDN) o attraverso tecnologie a banda più ampia, caratterizzate da funzionalità always on (accesso in fibra e servizi x-DSL)? Laddove i servizi di accesso ad Internet siano commercializzati congiuntamente ad altri servizi (per es., servizi voce), quali criteri di ripartizione dei ricavi si riterrebbero più pertinenti?

3. Indipendentemente dalle valutazioni relative alla tipologia di accesso; si ritiene sufficiente identificare il solo mercato relativo al servizio finale (o ai servizi finali), ovvero si ritiene necessario individuare separatamente anche il/i mercati intermedio/i relativi ai servizi di accesso Internet (ad esempio, i mercati di raccolta e terminazione dei servizi di accesso ad Internet?

4. Nel caso, quali mercati intermedi si ritiene utile identificare, per quali ragioni e con quali criteri?

5. Si ritiene che i servizi Internet (diversi da quelli di connettività) facciano parte del mercato di accesso ad Internet o siano da ritenere parte di un diverso mercato?

6. Si ritiene che il mercato possa essere differenziato in funzione della tipologia di domanda (per esempio, residenziale/affari) o per area geografica?

7. Quale criterio di misurazione del mercato ritenete più adeguato: volumi, ricavi, altro?

8. Con finalità conclusive, si prega di effettuare ogni valutazione ritenuta opportuna in merito agli ambiti ed alle modalità applicative della legge 8 aprile 2002, n. 59.

Tenuto conto dei vincoli temporali definiti dalla legge 8 aprile 2002, n. 59, le comunicazioni dovranno essere inviate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente testo sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Dipartimento vigilanza e controllo - Torre Francesco - Isola B/5 - 80143 Napoli e recare la dicitura: consultazione pubblica finalizzata a verificare le caratteristiche del mercato rilevante del «mercato dell'accesso a Internet» indicato dall'art. 1, comma 1, della legge 8 aprile 2002, n. 59.

Una copia dovrà essere contestualmente inviata in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail: dvc@agcom.it

Le comunicazioni non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali e successivi interventi dell'Autorità, hanno carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e verranno integralmente pubblicate sul sito web dell'Autorità, salvo espressa e motivata richiesta di riservatezza effettuata dalle parti.

02A05369

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 29 aprile 2002.

Autorizzazione alla Lloyd Italico Vita S.p.a., in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2084).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 1991 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V e riassicurativa nel ramo I di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Lloyd Italico Vita S.p.a., con sede legale in Genova via Fieschi n. 9 (ed i successivi provvedimenti autorizzativi);

Vista l'istanza del 6 dicembre 2001, con la quale la Lloyd Italico Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta dell'11 aprile 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Lloyd Italico Vita S.p.a.;

Dispone:

La società Lloyd Italico Vita S.p.a., con sede in Genova, via Fieschi n. 9, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui all'allegato I - tabella *A)* - al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale: FOGLIA

02A05360

CIRCOLARI

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 12 aprile 2002, n. **31/E.**

Istituzione dei centri operativi di Pescara e Venezia - Attività dei centri di assistenza telefonica. Provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001, del 28 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002. Istruzioni di servizio.

Alle direzioni regionali
Agli uffici locali
Agli uffici delle imposte dirette
Agli uffici I.V.A.
Ai centri operativi
Ai centri di Servizio delle imposte dirette e indirette
Ai centri di assistenza telefonica
All'Ascotributi
All'Associazione bancaria italiana (A.B.I.)
All'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (A.N.I.A.)
All'Associazione comuni d'Italia (A.N.C.I.)
e, p.c:
Al Dipartimento per le politiche fiscali
Al Ministero degli affari esteri
Alle direzioni centrali
Agli uffici centrali di staff dell'Agenzia
Al SECIT
Al Comando generale della Guardia di finanza;
Alla Società generale di informatica S.p.a.

Premessa.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia del 7 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2001, è stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'istituzione dei due centri operativi di Pescara e Venezia e l'attivazione, quali strutture di livello dirigenziale, dei centri di assistenza telefonica di Cagliari, Pescara, Roma, Torino e Venezia nonché, dal 2 maggio 2002, l'attivazione del centro di assistenza telefonica di Salerno.

Con i successivi provvedimenti del 28 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2002, e del 27 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2002, sono state precisate talune attribuzioni relative all'attività dei predetti centri operativi ed è stata prevista l'istituzione nel secondo semestre del 2002 del centro di assistenza telefonica di Bari.

1. *Attività del Centro operativo di Venezia - Attribuzione delle attività.*

Al Centro operativo di Venezia sono attribuite le attività previste dal provvedimento del 7 dicembre 2001, conseguenti al controllo automatizzato delle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, eseguite ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Queste attività sono state assegnate al centro operativo di Venezia per migliorare la qualità del controllo delle dichiarazioni e, di conseguenza, per limitare il numero delle comunicazioni di irregolarità che traggono origine da meri errori di compilazione della dichiarazione o della delega di pagamento (modello F24) e che non hanno inciso sul corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Detta attività è considerata dall'Agenzia strategica per migliorare i rapporti con i contribuenti in quanto tende a ridurre il disagio economico, sociale e psicologico evitando agli stessi, per quanto possibile, di rivolgersi agli uffici o ai centri di assistenza telefonica per ottenere chiarimenti sugli esiti della liquidazione delle dichiarazioni.

Le attività a regime sono le seguenti:

a) analisi del funzionamento delle procedure di controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) controllo preventivo degli esiti della liquidazione automatizzata;

c) controllo preventivo di qualità sulle comunicazioni di irregolarità, sui ruoli e rimborsi che derivano dalla liquidazione automatizzata;

d) controllo delle dichiarazioni presentate a seguito di ravvedimento ed eventuale acquisizione delle stesse in via sperimentale;

e) iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nei casi di urgenza o indifferibilità, dei tributi derivanti dalle dichiarazioni e irrogazione delle relative sanzioni.

Le attività di controllo preventivo degli esiti della liquidazione automatizzata e i controlli di qualità sulle richieste di dati e notizie, sui ruoli e rimborsi, assegnate alla competenza del centro operativo di Venezia, attengono alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999.

I ruoli straordinari di cui alla lettera *e)*, formati dal centro operativo di Venezia sono trasmessi per via telematica agli uffici competenti per territorio.

Gli uffici appongono il visto di esecutorietà e curano l'eventuale fase contenziosa dei ruoli straordinari, secondo le stesse modalità previste per i ruoli ordinari conseguenti ai controlli automatici di cui agli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Il centro operativo di Venezia con sede in via Giorgio De Marchi n. 16 - 30175 Marghera (Venezia), è competente a ricevere e ad acquisire le dichiarazioni fiscali

spedite dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione, come previsto dall'art. 3, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

2. *Centro operativo di Pescara.*

2.1. Attività attribuite dal 1° gennaio 2002.

Con i citati provvedimenti del 7 dicembre 2001, del 28 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002, sono attribuite al centro operativo di Pescara, con sede in via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, una serie di nuove attività, alcune già di competenza dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, altre di competenza degli uffici locali e degli uffici IVA.

a) Controllo delle domande di rimborso in conto fiscale per le imposte dirette.

Con il citato provvedimento del 7 dicembre 2001 viene attribuita dal 1° gennaio 2002 al centro operativo di Pescara la competenza sui controlli da effettuarsi sulle richieste di rimborso in conto fiscale previsto dall'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dai relativi regolamenti di attuazione, adottati con decreti del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1993, n. 567 e del successivo 30 dicembre 1993 concernenti «Modalità per la richiesta e per l'erogazione dei rimborsi delle imposte annotate sul conto fiscale».

In precedenza la competenza in materia di controlli sulle richieste di rimborso in conto fiscale era demandata ai centri di servizio delle imposte dirette e indirette, secondo il criterio della competenza territoriale e, in mancanza, agli uffici locali e agli uffici delle imposte dirette.

La competenza del centro operativo di Pescara in materia di controlli sulle domande di rimborso in conto fiscale, decorre dal giorno successivo alla soppressione dei singoli centri di servizio.

Pertanto dal 1° gennaio 2002 il suddetto centro operativo riceve dai concessionari della riscossione territorialmente competenti le istanze di rimborso in conto fiscale dei contribuenti aventi domicilio fiscale nelle regioni servite dai centri di servizio soppressi il 31 dicembre 2001, nonché dai concessionari della riscossione aventi competenza provinciale sui territori non serviti dai centri di servizio.

A decorrere dalla suddetta data il centro operativo di Pescara è competente sui controlli delle richieste di rimborso in conto fiscale relativamente ai contribuenti con domicilio fiscale nei comuni appartenenti alle seguenti regioni:

Abruzzo;

Friuli-Venezia Giulia;

Lazio;

Lombardia;

Marche;

Molise;

Sicilia;

Toscana;

Umbria;

Veneto.

I centri di servizio delle imposte dirette e indirette di Bologna, Salerno, Cagliari, Genova, Torino, Trento e Bari continuano a svolgere fino alla loro chiusura, le attività concernenti i controlli sulle richieste di rimborso in conto fiscale.

Dalla data di soppressione dei centri di servizio, a regime, la competenza dei controlli sulle predette richieste di rimborso in conto fiscale è curata per l'intero territorio nazionale dal centro operativo di Pescara.

All'atto della chiusura, i centri di servizio o per loro conto le direzioni regionali inviano al centro operativo di Pescara esclusivamente le domande di rimborso e le garanzie fideiussorie concernenti i rimborsi risultati non spettanti in tutto o in parte, a seguito della liquidazione delle dichiarazioni ed iscritti a ruolo con procedura manuale. La trasmissione di tali atti si rende necessaria nei seguenti casi:

il ruolo non è stato pagato dal contribuente;

non si è ancora proceduto all'escussione della polizza;

si è proceduto all'escussione della polizza con esito negativo, per cui si rende necessario agire nei confronti del Garante a norma dell'art. 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Se al momento della chiusura dei suddetti centri di servizio il ruolo non è stato ancora emesso, lo stesso viene formato dall'ufficio locale o ufficio delle imposte dirette, territorialmente competente.

I concessionari della riscossione provvedono ad inviare i documenti necessari ai fini dei controlli sulle domande di rimborso, utilizzando idonee procedure telematiche, al centro operativo di Pescara che subentra, dal 1° gennaio 2002, nella competenza in precedenza attribuita agli uffici, in virtù delle disposizioni recate dal punto 2.3, lettera *a)* del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001.

La concessionaria Sogei provvede a prestare tempestivamente adeguata assistenza per integrare, modificare o allestire idonee procedure informatiche, da utilizzare per la gestione dei controlli delle richieste di rimborso e per le istanze da trasferire al centro operativo di Pescara.

b) Controllo dei crediti di imposta previsti da leggi speciali.

Il centro operativo di Pescara prosegue le attività, già di competenza del soppresso centro di servizio delle imposte dirette e indirette della stessa sede, relative alla gestione del credito di imposta per le piccole e medie imprese, previsto dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1998, n. 311. Inoltre lo stesso centro operativo provvede al controllo dei crediti di imposta previsti da altre leggi speciali.

c) Controllo delle comunicazioni provenienti da Stati esteri riguardanti i redditi percepiti all'estero da contribuenti residenti in Italia.

Il centro operativo di Pescara è competente per l'acquisizione delle comunicazioni provenienti da Stati esteri, riguardanti redditi e informazioni di carattere fiscale relativi a contribuenti residenti in Italia, avendo cura in particolare di effettuare il riscontro dei dati anagrafici degli stessi e provvedendo al trattamento delle anomalie evidenziate.

Le predette comunicazioni rientrano nello scambio di informazioni tra gli Stati contraenti previsto dall'art. 26 del modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni, nonché per i Paesi membri dell'Unione europea, dalla direttiva del Consiglio CEE 77/799. Tale scambio di informazioni rientra tra quelli di tipo cosiddetto «automatico».

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che i suddetti dati e informazioni sono coperti da segretezza e sono accessibili soltanto ad un numero limitato di persone che utilizzano le procedure e i procedimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso delle imposte disciplinate dalle suddette Convenzioni.

Fino al 31 dicembre 2001 la competenza in ordine alla ricezione ed all'acquisizione delle comunicazioni provenienti da Stati esteri spettava al soppresso centro di servizio delle imposte dirette e indirette di Roma.

Ne consegue che le comunicazioni giacenti, la cui acquisizione è necessaria per reperire utili elementi di accertamento, sono trasferite a tal fine, dal 1° gennaio 2002, al centro operativo di Pescara.

d) Gestione dei rimborsi a non residenti in materia di crediti d'imposta sui dividendi, ritenute, etc.; gestione dei rimborsi richiesti da soggetti non residenti in base a Convenzioni internazionali compresi quelli relativi a ritenute IRPEF sulle pensioni pubbliche e private corrisposte da Istituti o Enti di Previdenza italiani.

Con il provvedimento del 7 dicembre 2001, al centro operativo di Pescara è stata attribuita dal 1° gennaio 2002, la competenza per l'intero territorio nazionale, per la ricezione e la gestione delle istanze di rimborso in materia di crediti d'imposta sui dividendi.

Con il successivo provvedimento del 27 febbraio 2002 detta competenza è stata estesa a tutti i rimborsi in materia di redditi di capitale, nonché alle tipologie di rimborsi richiesti da soggetti non residenti in base a convenzioni internazionali. Inoltre la competenza del centro operativo di Pescara comprende anche le richieste di rimborso delle ritenute IRPEF sulle pensioni pubbliche e private, corrisposte da istituti o enti di previdenza italiani a soggetti non residenti. In ordine a quest'ultima tipologia di rimborsi è previsto che il direttore regionale del Lazio, con proprio provvedimento, individui l'ufficio al quale è affidata la gestione delle istanze presentate fino al 31 dicembre 2001 al soppresso centro di servizio di Roma.

I centri di servizio delle imposte dirette e indirette di Milano, Palermo, Pescara, Roma e Venezia, soppressi in data 31 dicembre 2001, provvedono a trasferire al centro operativo di Pescara le istanze di rimborso giacenti, avendo cura di differenziarle per le diverse tipologie, utilizzando idonee procedure informatiche che sono predisposte dalla concessionaria Sogei.

I centri di servizio ancora in funzione continuano a svolgere, fino alla data della loro soppressione, le attività inerenti la gestione dei rimborsi ai non residenti, relativamente alle istanze pervenute fino al 31 dicembre 2001; le richieste eventualmente pervenute dopo la predetta data e quelle non ancora evase al momento della chiusura, dovranno essere trasferite al centro operativo di Pescara, con le modalità sopra citate.

Con la circolare n. 151/E del 10 agosto 1994 è stato chiarito che i rimborsi dei crediti d'imposta sui dividendi percepiti da soggetti non residenti sono assimilati ai rimborsi di versamenti diretti di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La competenza del centro operativo di Pescara, come stabilito dal provvedimento del 27 febbraio 2002, riguarda anche i rimborsi di ritenute e imposte sostitutive operate a soggetti non residenti, ai sensi degli articoli 27-*bis* e 27-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle disposizioni recate dal decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, concernente il regime fiscale degli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati corrisposti a soggetti non residenti.

Al fine di razionalizzare la gestione dei rimborsi d'imposta non emergenti da dichiarazione presso un unico ufficio dell'Agenzia delle entrate e semplificare i rapporti con i contribuenti nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 14 dello Statuto del contribuente, le istanze dei non residenti concernenti il trattamento tributario spettante in base a convenzioni internazionali vanno presentate esclusivamente al centro operativo di Pescara.

La direzione centrale accertamento di concerto con le altre direzioni centrali competenti definisce i criteri dei controlli preventivi di qualità per la liquidazione dei rimborsi agli aventi diritto.

e) Gestione delle comunicazioni relative alle spese di ristrutturazione edilizia.

Le comunicazioni concernenti la data di inizio dei lavori per fruire delle detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, vanno presentate dal 1° gennaio 2002 al centro operativo di Pescara.

Le comunicazioni presentate prima di tale data sono conservate presso un ufficio individuato dalla direzione regionale nel cui ambito era ubicata la sede del centro di servizio già competente a ricevere dette comunicazioni; quelle eventualmente presentate in data successiva vanno comunque inviate al suddetto centro operativo.

f) Acquisizione dei dati dei questionari degli studi di settore.

Il centro operativo di Pescara è competente a ricevere e ad acquisire i dati dei questionari degli studi di settore presentati dai contribuenti su supporto cartaceo a decorrere dal 1° gennaio 2002.

g) Rimborsi ai comuni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa all'anno 1993.

Per effetto della previsione contenuta nell'art. 1, comma 7, del decreto interministeriale 24 settembre 1999, n. 367, fino al 31 dicembre 2001 i comuni avevano l'obbligo di inviare gli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni ai centri di servizio nella cui circoscrizione territoriale erano compresi.

Per i comuni della Lombardia la competenza era attribuita al centro di servizio di Milano; per i comuni della Toscana e dell'Umbria al centro di servizio di Pescara.

A decorrere dal 1° gennaio 2002 gli elenchi dei rimborsi e delle riscossioni, per effetto di quanto dispone il citato provvedimento del 7 dicembre 2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate, vanno presentati al centro operativo di Pescara. Gli elenchi pervenuti ai centri di servizio soppressi al 31 dicembre 2001 devono essere trasmessi al suddetto centro operativo a cura delle direzioni regionali competenti.

I centri di servizio ancora attivi provvedono ad inviare i citati elenchi al centro operativo di Pescara nel periodo immediatamente precedente la data di chiusura.

Il centro operativo di Pescara, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 8, lettere *a)* e *b)* del decreto 24 settembre 1999, n. 367, provvede a:

determinare per ciascun elenco l'ammontare delle somme da restituire al comune;

inviare alle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competenti in relazione alla regione di appartenenza dei comuni interessati, i prospetti riepilogativi con l'indicazione delle somme complessivamente spettanti a ciascun comune e la specificazione dell'elenco comunale corrispondente.

Inoltre, in base all'art. 2, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto n. 367 del 1999, in relazione agli elenchi delle riscossioni inviati dai comuni, il centro operativo di Pescara provvede a:

determinare l'ammontare delle somme di spettanza dello Stato;

invitare il comune a versare le predette somme alla competente tesoreria provinciale dello Stato facendolo affluire al capitolo 3758 dell'entrata del bilancio dello Stato.

h) Gestione dei modelli 730-1 consegnati dalla Camera dei deputati e relativi ai soggetti cui è stata prestata assistenza fiscale per gli anni 1998, 1999 E 2000.

Con il più volte citato provvedimento del 27 febbraio 2002 è stato stabilito che il centro operativo di Pescara assuma in carico i modelli 730-1 prodotti dai soggetti cui la Camera dei deputati ha prestato assistenza fiscale negli anni 1998, 1999 e 2000.

In precedenza era stato previsto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 7 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 18 dicembre 2001, che i suddetti modelli venissero consegnati al soppresso centro di servizio di Pescara.

Tale attività è disciplinata dall'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, con il quale viene previsto che il direttore dell'Agenzia delle entrate con proprio atto stabilisca il contenuto, i termini e le modalità delle comunicazioni dei dati relativi a compensi soggetti a ritenute alla fonte erogati dalla Camera, dal Senato e da altri Organi istituzionali, previo accordo con le rispettive Presidenze.

Il suddetto centro operativo, in virtù delle citate disposizioni, potrà quindi essere designato quale destinatario della ricezione dei modelli 730-1 nell'ipotesi di accordi conclusi con gli altri organi interessati.

2.2 *Altre attività attribuite al Centro operativo di Pescara.*

Con il provvedimento del 27 febbraio 2002 è stata stabilita la decorrenza dei seguenti compiti:

a) gestione dei rimborsi IVA ai non residenti (art. 38-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), a decorrere dal 1° luglio 2002 (l'ufficio di Roma 6 gestisce le richieste ricevute fino al 30 giugno 2002);

b) attività a supporto del controllo spettante agli uffici sulle richieste di rimborso IVA in conto fiscale dal 1° agosto 2002 (gli uffici locali e, dove questi non sono stati ancora attivati, gli uffici provinciali IVA effettuano le suddette attività per le richieste ricevute fino al 31 luglio 2002 con le modalità attuali);

c) gestione delle competenze dell'ufficio locale di Roma 2, in materia di concessioni governative, dal 1° gennaio 2003 (l'ufficio locale di Roma 2 gestisce i rapporti pendenti al 31 dicembre 2002).

Per quanto riguarda i controlli sulle richieste di rimborso IVA in conto fiscale di cui alla precedente lettera *b)*, con successive disposizioni saranno stabilite le specifiche attività che saranno espletate dal centro operativo di Pescara a supporto degli uffici.

3. *Attività comuni ai nuovi centri operativi di Pescara e Venezia.*

Le attività comuni ai due centri operativi sono le seguenti:

3.1 Ricezione e archiviazione delle dichiarazioni presentate a banche e poste.

Sulla base della disposizione recata dal punto 2.4, lettera *a)*, del provvedimento del direttore dell'Agenzia del 7 dicembre 2001, i centri operativi di Pescara e Venezia sono competenti a ricevere le dichiarazioni presentate alle banche e alle poste.

A tal fine le banche e le poste consegnano ai centri operativi di Pescara e Venezia le dichiarazioni che saranno presentate dai contribuenti e quelle ancora

eventualmente giacenti presso gli stessi enti, curandone gli adempimenti, secondo l'attuale competenza territoriale dei centri di servizio che è la seguente:

a) il centro operativo di Venezia per le sedi di Bologna, Genova, Milano, Torino, Trento e Venezia;

b) il centro operativo di Pescara per le sedi di Bari, Cagliari, Palermo, Pescara, Roma e Salerno.

3.2 Esecuzione dei controlli di qualità.

I centri operativi di Pescara e Venezia effettuano i controlli previsti dalle convenzioni stipulate con banche e poste per la verifica della correttezza dei dati contenuti nelle dichiarazioni e trasmessi per via telematica.

Per la gestione degli archivi dei suddetti centri operativi, che deve ispirarsi a criteri di efficienza ed economicità, la Direzione centrale amministrativa fornirà successivamente specifiche istruzioni alle direzioni regionali interessate.

4. *Personale dei centri operativi - Formazione.*

In attesa della definizione degli organici, da concertare con le organizzazioni sindacali nazionali sulla base del protocollo di intesa sottoscritto in data 16 gennaio 2002, considerata l'importanza strategica attribuita dall'agenzia delle entrate ai suddetti centri operativi, si invitano le direzioni regionali dell'Abruzzo e del Veneto, sentite le organizzazioni sindacali locali, ad assumere ogni idonea iniziativa per assicurare ai predetti centri il personale necessario per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

A tal fine, si rende opportuno interpellare tempestivamente il personale in servizio presso i dipendenti uffici della regione, per acquisire la disponibilità ad essere assegnato alle nuove strutture.

L'ufficio formazione tecnico professionale della direzione centrale del personale curerà tempestivamente, di concerto con la direzione centrale gestione tributi e le direzioni regionali interessate, appositi percorsi formativi per il personale in servizio presso i centri operativi.

5. *Centri di assistenza telefonica.*

Si richiama l'attenzione delle direzioni regionali sulle disposizioni recate dai provvedimenti del 7 dicembre 2001 e del 27 febbraio 2002 con cui, oltre a prevedere l'istituzione, quali strutture di livello dirigenziale, dei centri di assistenza telefonica di Cagliari, Pescara, Roma, Torino e Venezia, nonché l'apertura di altri due centri, uno con sede a Salerno e l'altro a Bari, è stato stabilito di attivare all'interno dei centri di assistenza telefonica, i centri di risposta multicanale (contact center), con l'utilizzazione di strumenti innovativi che consentono modalità di accesso diversificate per le risposte ai quesiti.

Con l'occasione si fa presente che ai fini dell'esercizio dell'autotutela, nei limiti, con le modalità e con i controlli già stabiliti con la circolare n. 103/E del 6 dicembre 2001, è possibile effettuare interventi correttivi anche sulle cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo formale, ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, relativamente agli anni di imposta dal 1993 al 1997. La stessa possibilità è consentita per la correzione delle cartelle emesse a seguito dei controlli automatici, concernenti le dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, come previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

La direzione centrale del personale e la direzione centrale gestione tributi, che ha il coordinamento funzionale dei centri di assistenza telefonica, predisporranno specifici piani di formazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, in funzione dei nuovi compiti che saranno affidati ai suddetti centri di assistenza telefonica, con i citati provvedimenti del direttore dell'agenzia.

Si ricorda che sulla questione relativa ai centri di assistenza telefonica è stato avviato il confronto a livello centrale con le organizzazioni sindacali per definire, alla luce delle nuove competenze assegnate e della nuova veste di ufficio dirigenziale, un accordo che integri o sostituisca quello del 6 marzo 2000.

Sin da ora le direzioni Regionali presso le quali operano i centri di assistenza telefonica, dovranno comunque tener conto della necessità di assicurare all'interno delle predette strutture le funzioni di supporto alla direzione, quali la segreteria e l'ufficio di contabilità con l'assegnazione di un adeguato numero di addetti.

Inoltre, considerato che i compiti istituzionali delle predette strutture saranno ancor più diversificati, si invitano le direzioni regionali interessate a potenziare i centri di assistenza telefonica carenti, con l'apertura immediata di nuove selezioni fino al numero di 90 addetti, come previsto dal vigente accordo con le organizzazioni sindacali del 6 marzo 2000 o da quello che sarà definito a conclusione della trattativa in corso.

Nel rispetto dei principi enunciati nello Statuto del contribuente, si fa presente che nel caso di presentazione di comunicazioni e istanze di qualsiasi tipo (anche di rimborso) presentate erroneamente ad un centro di servizio soppresso o ad un ufficio diverso da quello attualmente competente, nessuna conseguenza negativa dovrà gravare sul contribuente, in quanto i documenti in questione saranno inviati tempestivamente d'ufficio a quello territorialmente competente.

Si invitano gli uffici in indirizzo a diffondere adeguatamente, con opportune iniziative di informazione nei confronti dei contribuenti, il contenuto della presente circolare.

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

02A05404

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.22535-XV.J(2214) del 25 febbraio 2002, i manufatti esplosivi denominati:

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore blu;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore argento;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore verde;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore viola;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di farfalle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore blu;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore argento;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore verde;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore viola;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore bianco:

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di fischi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice rosso:

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore blu;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore argento;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore verde;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo dl girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore viola;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone:

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco:

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo di girelle ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore blu;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore argento;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore verde;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore viola;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore giallo;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice oro;

ritardo di ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice verde;

ritardo dl ululi ed intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;

ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore rosso;

ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore blu;

ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore argento;

ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore verde;

ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore azzurro;

ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore viola;

ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone:

ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco:
ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore bianco;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di doppia sfera e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore bianco;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone:
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di peonia e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore bianco;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di farfalle e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore bianco;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone:
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di fischi e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di girelle e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore bianco;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di ululi e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore bianco;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di intrecci e margherite barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore bianco;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di intrecci e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore bianco;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di intrecci e lampi barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore bianco;

ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di margherite e lampi Ø 48 barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore rosso;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore blu;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore argento;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore verde;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore viola;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore bianco;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore giallo;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
ritardo di margherite e lampi barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
due riprese di lampi barbagallo calibro 155;
due riprese di lampi Ø 48 barbagallo calibro 155;
due riprese di farfalle barbagallo calibro 155;
due riprese di fischi barbagallo calibro 155;
due riprese di girelle barbagallo calibro 155;
due riprese di ululi barbagallo calibro 155;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore rosso;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore blu;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore argento;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore verde;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore viola;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore bianco;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore giallo;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
due riprese di intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore rosso;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore blu;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore argento;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore verde;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore viola;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore bianco;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore giallo;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
due riprese di margherite barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore rosso;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore blu;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore argento;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore verde;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore viola;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore bianco;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore giallo;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
una ripresa di margherite barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore rosso;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore blu;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore argento;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore verde;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore azzurro;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore viola;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore bianco;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore sfera di carbone;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore giallo;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante oro;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore tremolante bianco;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore intermittente bianco;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice oro;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice verde;
una ripresa di intrecci barbagallo calibro 155 di colore salice rosso;

che la ditta «Barbagallo Giuseppe - Fabbrica Fuochi Artificiali» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Santa Venerina (CT) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A05375

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 7 maggio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9125
Yen giapponese	116,27
Corona danese	7,4338
Lira Sterlina	0,62300
Corona svedese	9,3725
Franco svizzero	1,4592
Corona islandese	82,74
Corona norvegese	7,6230
Lev bulgaro	1,9515
Lira cipriota	0,57773
Corona ceca	30,407
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,65
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,5697
Lira maltese	0,4052
Zloty polacco	3,6105
Leu romeno	30433
Tallero sloveno	225,3362
Corona slovacca	42,125
Lira turca	1253000
Dollaro australiano	1,6867
Dollaro canadese	1,4322
Dollaro di Hong Kong	7,1169
Dollaro neozelandese	2,0366
Dollaro di Singapore	1,6503
Won sudcoreano	1162,98
Rand sudafricano	9,3120

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A05704

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Proroga del mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato INAIL

Con decreto ministeriale 17 aprile 2002 è stato prorogato alla data del 1° marzo 2003 il mandato del commissario liquidatore del disciolto patronato INAIL.

02A05371

MINISTERO DELLA SALUTE

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto provvedimento UPC/II/1142 del 29 marzo 2002

Specialità medicinale: MOVICOL.

Confezione:

A.I.C. n. 029851019/M - polvere OS 10 buste 13,8 g;

A.I.C. n. 029851021/M - polvere OS 20 buste 13,8 g.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0131/001/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: nuova posologia per la costipazione cronica.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05405

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Celebrex»

Estratto provvedimento UPC/II/1143 dell'8 aprile 2002

Specialità medicinale: CELEBREX.

Confezioni:

A.I.C. n. 034624015/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624027/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624039/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624041/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624054/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624066/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624078/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624080/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624092/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624104/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624116/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624128/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624130/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624142/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624155/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624167/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624179/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624181/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624193/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624205/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624217/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624229/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624231/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624243/M - 100 mg 10x10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624256/M - 100 mg 10x30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624268/M - 100 mg 10x50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624270/M - 100 mg 50x1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624282/M - 100 mg 100x1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624294/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624306/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624318/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624320/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624332/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624344/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624357/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624369/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624371/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624383/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624395/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624407/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624419/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624421/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624433/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624445/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624458/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624460/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624472/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624484/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624496/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624508/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624510/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624522/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624534/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624546/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624559/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624561/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/ACLAR;

A.I.C. n. 034624573/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624585/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624597/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624609/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624611/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624623/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624635/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624647/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624650/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624662/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624674/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624686/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624698/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624700/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/ACLAR;

A.I.C. n. 034624712/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624724/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624736/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624748/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624751/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624763/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624775/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624787/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624799/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624801/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624813/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624825/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624837/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034624849/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC.

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0198/001-002/W007.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un metodo di produzione alternativo per il principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05406

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso umano «Artrid»

Estratto provvedimento UPC/II/ n. 1144 dell'8 aprile 2002

Specialità medicinale: ARTRID.

Confezioni:

A.I.C. n. 034623013/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623025/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623037/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623049/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623052/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623064/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623076/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623088/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623090/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623102/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623114/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623126/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623138/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623140/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623153/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623165/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623177/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623189/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623191/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623203/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623215/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623227/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623239/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623241/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623254/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623266/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623278/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623280/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623292/M - 100 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623304/M - 100 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623316/M - 100 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623328/M - 100 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623330/M - 100 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623342/M - 100 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623355/M - 100 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623367/M - 100 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623379/M - 100 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623381/M - 100 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623393/M - 100 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623405/M - 100 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623417/M - 100 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623429/M - 100 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623431/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623443/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623456/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623468/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623470/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623482/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623494/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623506/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623518/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623520/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623532/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623544/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623557/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623569/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC trasparente/aclar;

A.I.C. n. 034623571/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623583/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623595/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623607/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623619/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623621/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623633/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623645/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623658/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623660/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623672/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623684/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623696/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623708/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC opaco/aclar;

A.I.C. n. 034623710/M - 200 mg 2 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623722/M - 200 mg 6 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623734/M - 200 mg 10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623746/M - 200 mg 20 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623759/M - 200 mg 30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623761/M - 200 mg 40 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623773/M - 200 mg 50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623785/M - 200 mg 60 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623797/M - 200 mg 100 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623809/M - 200 mg 10×10 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623811/M - 200 mg 10×30 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623823/M - 200 mg 10×50 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623835/M - 200 mg 50×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC;

A.I.C. n. 034623847/M - 200 mg 100×1 capsule rigide in blister alluminio/PVC.

Titolare A.I.C.: Sefarma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0201/001-002/W008.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un metodo di produzione alternativo per il principio attivo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05407

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 74 del 3 aprile 2002

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società Pfizer Italiana S.r.l. (già Pfizer Italiana S.p.a.), con sede in Latina, s.s. 156, km 50:

RISPOVAL D-BVD:

flacone da 5 dosi liof.+flacone solvente da 10 ml - A.I.C. n. 101440016;

RISPOVAL IBR:

flacone da 5 dosi liofil.+flacone solvente da 10 ml - A.I.C. n. 101447011;

flacone da 25 dosi liofil.+flacone solvente da 50 ml - A.I.C. n. 101447023.

RISPOVAL RS:

flacone da 5 dosi liof.+flacone solvente da 10 ml - A.I.C. n. 101437010;

flacone da 25 dosi liof.+flacone solvente da 50 ml - A.I.C. n. 101437022.

RISPOVAL RS-BVD:

flacone da 5 dosi liof.+flacone solvente da 10 ml - A.I.C. n. 101438012;

flacone da 25 dosi liof.+flacone solvente da 50 ml - A.I.C. n. 101438024.

RISPOVAL PASTEURELLA:

flacone da 5 dosi liof.+flacone solvente da 10 ml - A.I.C. n. 102262033;

flacone da 10 dosi liof.+flacone solvente da 20 ml - A.I.C. n. 102262019;

flacone da 25 dosi liof.+flacone solvente da 50 ml - A.I.C. n. 102262021;

flacone da 50 dosi liof.+flacone solvente da 100 ml - A.I.C. n. 102262045.

RISPOVAL 4:

scatola da 5 dosi (flac. liof.+flac. liquido) - A.I.C. n. 102896014;

scatola da 10 dosi (flac. liof.+flac. liquido) - A.I.C. n. 102896026.

IMURESP RAP:

1 flacone da 1 dose+1 flacone di solvente - A.I.C. n. 101413058;

5 flaconi da 1 dose+5 flaconi di solvente - A.I.C. n. 101413033;

1 flacone da 5 dosi+1 flacone di solvente - A.I.C. n. 101413045;

1 flacone da 25 dosi+1 flacone di solvente - A.I.C. n. 101413021;

12 flaconi da 25 dosi+12 flaconi di solvente - A.I.C. n. 101413019.

SCOURGARD 3:

1 flacone da 5 dosi (frazione liof.+frazione liquida) - A.I.C. n. 100018011;

25 flaconi da 1 dose (frazione liof.+frazione liquida) - A.I.C. n. 100018023.

STELLAMUNE MYCOPLASMA:

4 flaconi da 125 dosi - A.I.C. n. 101984084;

flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 101984021;

10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 101984072.

VALBAZEN:

confezione da 1 litro al 1,9% - A.I.C. n. 101439014;

confezione da 2,5 litri al 1,9% - A.I.C. n. 101439053;

confezione da 2,5 litri al 5% - A.I.C. n. 101439026;

confezione da 1 litro al 5% - A.I.C. n. 101439038;

confezione da 2,5 litri al 10% - A.I.C. n. 101439040;

confezione da 1 litro al 10% - A.I.C. n. 101439065.

VANGUARD 7:

1 flacone da 1 dose (frazione liof.+frazione liquida) - A.I.C. n. 100174010;

10 flaconi da 1 dose (frazione liof.+frazione liquida) - A.I.C. n. 100174022;

25 flaconi da 1 dose (frazione liof.+frazione liquida) - A.I.C. n. 100174034.

VANGUARD CPV:

flacone da 1 dose - A.I.C. n. 100314018;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100314020;

25 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100314032.

VANGUARD DA2PI:

1 flacone 1 dose vacc. liof.+1 flacone solv. - A.I.C. n. 102584012;

25 flaconi 1 dose vacc. liof.+25 flacone solv. - A.I.C. n. 102584024;

100 flaconi 1 dose vacc. liof.+100 flac. solv. - A.I.C. n. 102584036.

VANGUARD LEPTO:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101421030;

25 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101421016;

100 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101421028.

LEUKOCELL 2:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 100101017;

10 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100101029;

25 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 100101031.

FELOCELL CVR:

25 flaconi 1 dose liof.+25 flaconi solvente - A.I.C. n. 101430015,

è ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina, s.s. 156, km 50, Borgo San Michele (Latina), codice fiscale n. 06954380157.

Produzione: la produzione, il controllo ed il confezionamento dei prodotti sopra indicati continuano ad essere effettuati nell'officina farmaceutica Pfizer Animal Health S.A., sita in Louvain la Neuve (Belgio).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 75 del 3 aprile 2002

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società Pfizer Italiana S.r.l. (già Pfizer Italiana S.p.a.), con sede in Latina, s.s. 156, km 50:

CLAMOXYL compresse appetibili:

10 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 100089010;

100 compresse da 40 mg - A.I.C. n. 100089022;

10 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 100089034;

100 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 100089046;

10 compresse da 400 mg - A.I.C. n. 100089059;

20 compresse da 400 mg - A.I.C. n. 100089061;

100 compresse da 400 mg - A.I.C. n. 100089073.

CLAMOXYL L.A.:

flacone da 50 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 100236013;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100236037;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100236025;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100236049.

CLAMOXYL RTU:

flacone iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 101427019;

flacone iniettabile da 250 ml - A.I.C. n. 101427021.

COMBIOTIC:

flacone iniettabile da 100 ml per cavallo sportivo - A.I.C. n. 101291045;

flacone iniettabile da 250 ml per cavallo sportivo - A.I.C. n. 101291058;

flacone iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 101291019;

flacone iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 101291021;

flacone iniettabile da 250 ml - A.I.C. n. 101291033.

DERMAFLON:

crema da 30 g - A.I.C. n. 100246014;

crema da 100 g - A.I.C. n. 100246026;

soluzione da 100 ml - A.I.C. n. 100246038.

CEFOTRON:

scatola 4 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 102291010.

MORANTEL TARTRATO 4% LIQUIDO:

flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 102485012.

NEMEX PLUS:

blister 4 compresse - A.I.C. n. 101300010.

NEMEX POP:

scatola da 2 compresse - A.I.C. n. 102267010;

scatola da 20 compresse - A.I.C. n. 102267034;

scatola da 6 compresse - A.I.C. n. 102267022;

scatola da 60 compresse - A.I.C. n. 102267046.

ORBENIN EXTRA:

scatola 4 siringhe da 7,0 ml - A.I.C. n. 101945020;

scatola 12 siringhe da 7,0 ml - A.I.C. n. 101945018;

scatola 24 siringhe da 7,0 ml - A.I.C. n. 101945032;

scatola 12 siringhe da 4,5 ml - A.I.C. n. 101945044;

scatola 24 siringhe da 4,5 ml - A.I.C. n. 101945057.

PATHOZONE:

siringa da 10 ml - A.I.C. n. 101299016;

4 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 101299028;

10 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 101299030.

SYNOLUX ENDOMAMMARIO:

12 siringhe - A.I.C. n. 102475011.

SYNOLUX BOLUS:

scatola 20 boli da 500 mg - A.I.C. n. 103102012;

scatola 100 boli da 500 mg - A.I.C. n. 103102024.

SYNOLUX SOSPENSIONE INIETTABILE:

flacone da 10 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 100023011;

flacone da 40 ml per cani e gatti - A.I.C. n. 100023023;

flacone da 50 ml per suini - A.I.C. n. 100023062;

flacone da 100 ml per suini - A.I.C. n. 100023050;

flacone da 50 ml per bovini - A.I.C. n. 100023035;

flacone da 100 ml per bovini - A.I.C. n. 100023047.

SYNOLUX PLATABLE TABLETS:

blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 100021017;

10 blister da 10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 100021029;

blister da 10 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 100021031;

10 blister da 10 compresse da 250 mg - A.I.C. n. 100021043;

blister da 10 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 100021056;

10 blister da 10 compresse da 500 mg - A.I.C. n. 100021068.

SYNOLUX PLATABLE DROPS:

flacone da 750 mg (15 ml) - A.I.C. n. 100021070.

TERRAMICINA:

4 compresse solubili - A.I.C. n. 101290031;

48 compresse solubili - A.I.C. n. 101290017,

è ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina, s.s. 156, km 50, Borgo San Michele (Latina), codice fiscale n. 06954380157.

La produzione, il controllo ed il confezionamento dei prodotti sopra indicati continuano ad essere effettuati nell'officina farmaceutica Pfizer Italia S.r.l., sita in Latina.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 76 del 3 aprile 2002

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società Pfizer Italiana S.r.l. (già Pfizer Italiana S.p.a.), con sede in Latina, s.s. 156, km 50:

ADVOVET:

flacone da 50 ml iniettabile al 2,5% per bovini - A.I.C. n. 102194038;

flacone da 100 ml iniettabile al 2,5% per bovini - A.I.C. n. 102194014;

flacone da 250 ml iniettabile al 2,5% per bovini - A.I.C. n. 102194026;

flacone da 50 ml iniettabile al 2,5% per suini - A.I.C. n. 102194115;

flacone da 100 ml iniettabile al 2,5% per suini - A.I.C. n. 102194091;

flacone da 250 ml iniettabile al 2,5% per suini - A.I.C. n. 102194103.

DECTOMAX:

flacone iniettabile da 50 ml suini - A.I.C. n. 100400050;

flacone iniettabile da 200 ml suini - A.I.C. n. 100400047;

flacone iniettabile da 500 ml suini - A.I.C. n. 100400062;

flacone iniettabile da 50 ml bovini-ovini - A.I.C. n. 100400011;

flacone iniettabile da 200 ml bovini-ovini - A.I.C. n. 100400023;

flacone iniettabile da 500 ml bovini-ovini - A.I.C. n. 100400035.

PAN TERRAMICINA:

flacone iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 10087016;

flacone iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 10087028;

flacone iniettabile da 250 ml - A.I.C. n. 10087030.

TERRAMICINA 100:

flacone iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 100230010;

flacone iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 100230022;

flacone iniettabile da 250 ml - A.I.C. n. 100230034;

flacone iniettabile da 500 ml - A.I.C. n. 100230046.

TERRAMICINA L.A.:

flacone iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 100088018;

flacone iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 100088020;

flacone iniettabile da 250 ml - A.I.C. n. 100088032;

flacone iniettabile da 500 ml - A.I.C. n. 100088044.

TERRAMICINA:

barattolo da 250 g polvere solubile - A.I.C. n. 101290043;

4 bustine da 25 g polvere solubile - A.I.C. n. 101290056.

VIBRAVET:

8 compresse da 100 mg - A.I.C. n. 100105055;

10 compresse da 200 mg - A.I.C. n. 100105067.

STERANE:

flacone iniettabile da 10 ml - A.I.C. n. 101292035;

flacone iniettabile da 50 ml - A.I.C. n. 101292011;

flacone iniettabile da 100 ml - A.I.C. n. 101292023,

è ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina, s.s. 156, km 50, Borgo San Michele (Latina), codice fiscale n. 06954380157.

Produzione: la produzione, il controllo ed il confezionamento dei prodotti sopra indicati continuano ad essere effettuati nell'officina farmaceutica Pfizer S.A., sita in Amboise - Cedex (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto n. 77 del 3 aprile 2002

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a nome della società Pfizer Italiana S.r.l. (già Pfizer Italiana S.p.a.), con sede in Latina, s.s. 156, km 50:

DECTOMAZ POUR-ON 0,5%:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102653019;

flacone da 1 litro - A.I.C. n. 102653021;

flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 102653033;

flacone da 5 litri - A.I.C. n. 102653045.

RIMADYL:

6 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102191018;

10 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102191020;

20 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102191032;

50 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102191044;

100 compresse da 20 mg - A.I.C. n. 102191057;

6 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191069;

10 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191071;

20 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191083;

50 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191095;

100 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 102191107;

flacone iniettabile da 20 ml - A.I.C. n. 102191119.

TERRAMICINA SPRAY:

flacone spray - A.I.C. n. 100156013,

è ora trasferita alla società: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale in Latina, s.s. 156, km 50, Borgo San Michele (Latina), codice fiscale n. 06954380157.

La produttore continua ad essere effettuata:

«Dectomax pour-on», presso l'officina Pfizer Inc. di Lee's Summit, MO (U.S.A.), con effettuazione delle operazioni di controllo presso l'officina Pfizer S.A. di Amboise - Cedex (Francia);

«Rimadyl», presso l'officina di Vericore Ltd, Dundee (UK);

«Terramicina spray», presso l'officina farmaceutica Heinrich Mack Nachf, Illertissen (Germania).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05365-05364-05363-05362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Predsolan»

Estratto provvedimento n. 45 del 12 aprile 2002

Medicinale veterinario: PREDSOLAN.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., via G. Ripamonti, 89 - 20141 Milano.

Confezioni: sospensione iniettabile flacone 20 ml (020); 50 ml (018); 100 ml (032).

Adeguamento regolamento CE 2377/90 e successive modifiche.

Negli stampati delle confezioni del medicinale PREDSOLAN - A.I.C. n. 101342 alla voce «Informazioni cliniche» è inserita la seguente frase: «Specie di destinazione: bovini».

I medicinali suddetti devono essere posti in commercio con stampati così come correnti ed approvati da questa amministrazione.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05368

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascopirin»

Estratto provvedimento n. 53 del 17 aprile 2002

Specialità medicinale ASCOPIRIN.

Titolare A.I.C.: Vaas S.p.a., via Siena, 268, Capocolle di Bertinoro (Forlì).

Confezioni:

busta da 100 g - A.I.C. n. 103263012;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 103263024;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103263036.

Richiesta variazione della denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in ASCOPIR.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti della specialità medicinale prodotti con la precedente denominazione ASCOPIRIN possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tylan Solubile»

Estratto provvedimento n. 54 del 17 aprile 2002

Specialità medicinale per uso veterinario: TYLAN SOLUBILE.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede legale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, codice fiscale n. 00426150488.

Confezioni:

flacone da 100 g - A.I.C. n. 100108012;

sacchetto da 1 kg - A.I.C. n. 100108024.

Estensione indicazioni terapeutiche in specie già autorizzate.

È autorizzato l'estensione d'uso per il controllo dell'enterite necrotica dei polli.

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05367

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bivirovax»

Estratto decreto R. n. 78 del 3 aprile 2002

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 del medicinale veterinario BIVIROVAX vaccino attenuato del Cimurro e delle Adenovirosi del cane.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16, codice fiscale n. 00221300288.

Produttore: officina di produzione della Merial, sita in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 10 flaconi liofilizzato da 1 ml + 10 flaconi solvente da 1 ml - A.I.C. n. 100083017.

Composizione: ogni dose di vaccino da 1 ml contiene:

liofilizzato: principi attivi: virus del cimurro attenuato $\geq 10^3$ $DICC_{50v}$, adenovirus canino (CAV_2) attenuato $\geq 10^{2,5}$ $DICC_{50}$; eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

solvente: acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva nei confronti del Cimurro e delle Adenovirosi.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

02A05361

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cisterna d'Asti» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dalla regione Piemonte per conto della Federazione provinciale torinese della coltivatori diretti e della vignaioli piemontesi in data 29 agosto 2000 intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cisterna d'Asti»;

Visto, sulla sopracitata richiesta di riconoscimento, il parere favorevole della regione Piemonte;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Cisterna d'Asti il 7 novembre 2001, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni di produttori ed Aziende vitivinicole

Ha espresso, nella riunione del 30 gennaio 2002, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole al suo accoglimento e sui singoli articoli del disciplinare di produzione;

Ha approvato, nella riunione del 27 febbraio 2002, il disciplinare di produzione nel suo complesso, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, lo stesso secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana 10, 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «CISTERNA D'ASTI».

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione d'origine controllata «Cisterna d'Asti» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Cisterna d'Asti»;

«Cisterna d'Asti» superiore.

Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» senza altra specificazione è riservata ai vini rossi, ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Croatina dall'80% al 100%; possono concorrere alla produzione di detto vino, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera, non aromatici, presenti in ambito aziendale, autorizzati e/o raccomandati per le province di Cuneo e Asti nella misura massima del 20%.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

1. Le uve destinate alla produzione dei vini designati con la denominazione di origine «Cisterna d'Asti» devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall'intero territorio amministrativo dei comuni di: Antignano, Cantarana, Cisterna d'Asti, Ferrere, San Damiano d'Asti e San Martino Alfieri in provincia di Asti e di Canale, Castellinaldo, Govone, Montà, Monteu Roero, Santo Stefano Roero e Vezza d'Alba in provincia di Cuneo.

Art. 4.
Caratteristiche dei vigneti e delle uve

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: terreni argillosi-calcarei-sabbiosi;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 400 m s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;

forme di allevamento e sistemidi potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte migliorare la qualità delle uve);

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva ton/ha	Titolo alcolometrico vol. mm. naturale
«Cisterna d'Asti»	90	10.50% vol
«Cisterna d'Asti» superiore	90	11.00% vol

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti», con la menzione aggiuntiva «vigna», seguita dal relativo toponimo, deve essere di ton 80/ha.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare, eventualmente anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» devono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo delle provincie di Asti e Cuneo

2. La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non dovrà essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non il 75%, l'eccedenza. non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Il vino a denominazione di origine controlla «Cisterna d'Asti» (anche con riferimento alla menzione «vignà») può essere immesso al consumo a partire dal 15 novembre dell'anno di raccolta delle uve.

Il vino a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 10 mesi, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. È consentito l'affinamento in recipienti di legno.

È ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 5% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

4. Per i vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» la scelta vendemmiale e la riclassificazione sono consentite, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso e «Langhe» rosso.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Cisterna d'Asti»:

colore; rosso rubino intenso;

odore: intenso, fruttato e caratteristico;

sapore: vinoso, delicato ed armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;

«Cisterna d'Asti» superiore:

colore: da rosso rubino intenso a rosso granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, delicato e caratteristico;

sapore: secco, delicato ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

In relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore o percezione di legno.

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti», è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti», la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale vigneto abbia un'età d'impianto superiore ai 7 anni;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. Le bottiglie, in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» per la commercializzazione, devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 0,18 litri e con l'esclusione del contenitore da 2,0 litri.

2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Cisterna d'Asti» superiore o con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di capacità superiore od eguale a 0,18 litri ed inferiore a 0,750 litri, fermo restando l'esclusione del contenitore da 2,0 litri

02A05376

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651106/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.